

# TORNATA DEL 14 MAGGIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Lettera del ministro delle finanze in risposta ad una petizione. = Convalidamento di un'elezione. = Annunzio d'interpellanza del deputato Damiani. = Presentazione e lettura del disegno di legge per una tassa di 600 milioni sopra i beni ecclesiastici. = Interpellanza del deputato Cortese circa la soppressione delle direzioni speciali del debito pubblico e della cassa depositi — Censure dei deputati Mazzarella e Amari — Dichiarazioni del ministro per le finanze — I deputati Cortese e Mazzarella sostengono l'annullamento del decreto — Dopo altre dichiarazioni del ministro Tecchio, è approvato un voto motivato dal deputato Pessina e da altri circa la non esecuzione del decreto. = Relazione di petizioni — Petizione dei carcerati napoletani: Marsico, relatore, ministro di grazia e giustizia, Mazziotti e Puccioni — Petizione degli ex-impiegati telegrafici napoletani: Lovito, relatore, Sebastiani, D'Ayala, Piroli, Comin, Pessina, ministri Tecchio e Pescetto — Petizione del signor Bocchini, che rinunzia ad una parte della proprietà, nell'impossibilità di pagare l'imposta: Lovito, Massari Giuseppe, La Porta, Merizzi. = Presentazione della relazione sul progetto di legge per l'unione delle provincie venete. = Annunzio d'interpellanza del deputato Civinini.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

**GRAVINA**, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

**BERTEA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

11,502. Trentatré abitanti del comune di San Pietro Apostolo, provincia di Calabria Ultra II, domandano che sia limitata ai comuni la facoltà di applicare sovrimeposte sui tributi diretti, o quanto meno che la detta sia limitata ai contribuenti che tengono domicilio nello stesso comune.

11,503. Novantacinque cittadini di Molfetta chiedono l'abolizione della tassa del 4 per 100 sull'entrata fondiaria.

11,504. Cinquini Giacomo, faciente funzioni di sindaco del comune di Viareggio, chiede che il Parlamento nazionale sanzioni con legge speciale la subita esecuzione dei lavori già decretati al porto-canale di Viareggio.

11,505. La Giunta municipale di Potenza, sottopone alla Camera alcune considerazioni dirette a comprovare come l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza male corrisponda al suo scopo, e ne propone l'abolizione investendo le guardie municipali delle attribuzioni delle predette.

11,506. Fiaschi Silvio e Gori Luigi, di Pistoia, impiegati all'ufficio del dazio consumo, ricorrono perchè venga rievocato il decreto 20 agosto 1860, con cui furono dichiarati dimissionari dal loro impiego per aver preso parte alla spedizione capitanata dal generale Garibaldi nelle provincie meridionali.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

## ATTI DIVERSI.

**CADOLINI.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione presentata dal signor Pironi e che porta il numero 11,499.

Questa petizione contiene un intero progetto di finanze dettato dalle più buone intenzioni e dai più patriottici intendimenti. Sebbene io non divida le opinioni del petente, mi credo in dovere di chiamare l'attenzione della Camera sulla sua petizione, e di pregarla a dichiararla di urgenza.

(È dichiarata di urgenza.)

**GONZALES.** Non essendomi trovato presente al principio della seduta di ieri, in cui l'onorevole Acerbi ha fatto la sua interpellanza intorno alla ricostituzione della provincia di Mantova, come era prima del 1859, io debbo dichiarare, come deputato di un collegio mantovano, che io mi associo di buon grado alla interpellanza dell'onorevole deputato Acerbi.

La ricostituzione della nostra provincia è un atto di riparazione e di giustizia che le popolazioni mantovane compagne alle altre nelle aspirazioni, nei dolori, e nelle prove, aspettano dal Parlamento e dal Governo italiano, ora che l'Italia è felicemente riuscita a compiere il suo programma nazionale.

Noi non domandiamo accrescimento di territori appartenente a provincie limitrofe, ma la restituzione dei territori nostri che ci furono tolti per forza maggiore, e per una causa che ha certamente la simpatia di tutta la nazione.

Pur troppo il trattato di Zurigo ha creato una per-

turbazione tale di interessi economici, agricoli e commerciali nella nostra provincia, che per noi è questione di esistenza l'essere reintegrati nei nostri antichi confini e conseguire per conseguenza quella maggior forza contributiva che la nostra provincia aveva prima del 1859.

**PRESIDENTE.** Risulterà dal resoconto ufficiale della dichiarazione fatta dall'onorevole Gonzales.

La parola è all'onorevole Civinini.

**CIVININI.** Vorrei raccomandare alla Camera la petizione di numero 11,506 colla quale i signori Silvio Fiastrì e Luigi Gori domandano alla Camera che voglia intervenire presso il Ministero, acciò sia loro concessa una specie di sanatoria per un'interruzione subita nei loro servizi.

Questi due giovani patriotticamente abbandonarono il loro impiego nel 1860 e furono destituiti, e poscia riammessi nel loro posto, ma sventuratamente non fu loro calcolata l'anzianità.

Ora desiderano che la Camera intervenga colla sua autorità onde abbiano il loro compenso.

Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**LAZZARO.** Con la petizione segnata al numero 11,496 vari frati dell'Ordine carmelitano della città di Noicattaro, in Terra di Bari, si dolgono che la condizione loro quanto alle pensioni è fatta in un modo diverso da quella degli altri che appartengono al medesimo ordine.

Essi credono, come credo anch'io, che questa sia una misura poco giusta, per conseguenza ricorrono alla Camera perchè la legge sia applicata in modo giusto ed equo per tutti. Ecco perchè io prego la Camera a volersi degnare di dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Frapolli ha facoltà di parlare.

**FRAPOLLI.** Io pregherei la Camera di voler decretare d'urgenza la petizione 11,420 sporta da diciassette cittadini di Parma i quali sono partiti col generale Garibaldi per la spedizione dei Mille. Il generale ha ordinato loro per via di discendere, e si sono fermati in Toscana. Gli altri sono giunti a Palermo, ed hanno avuta l'onorificenza della medaglia, alla quale si aggiunge anche una pensione. Questi diciassette cittadini non hanno avuta nè pensione, nè onorificenza. Essi non domandano la pensione, ma dicono: siccome la nostra intenzione è stata di seguire la spedizione fino in Sicilia, e se abbiamo dovuto fermarci per via, non fu per colpa nostra, ma per ordine del nostro comandante, domandiamo quindi di avere un ricordo, un'onorificenza qualunque.

Prego dunque la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

Avvi poi un'altra petizione di numero 11,486, sporta pure da un cittadino di Parma, dal signor Romano Podestà Damiani. Egli espone come abbia avuto una pensione dall'ex-duca di Parma per servigi resi allo Stato, pensione che era stata iscritta nel bilancio e che non ha mai potuto riscuotere dopo.

Raccomando alla Camera di volere dichiarare d'urgenza anche questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PICARDI.** Pregherei la Camera a voler dichiarare urgente la petizione 11,471 del signor Bensaia Michele, da Messina.

Egli si rivolge alla Camera onde voglia prendere qualche provvedimento a suo riguardo, poichè dall'esito di questa petizione può dipendere la sua sorte; egli domanda quindi che si pigli una qualche deliberazione relativamente alla sua petizione, sia accettandola sia respingendola, ma che si deliberi.

(È dichiarata urgente.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Capozzi scrive che per attendere ad urgentissimi uffici provinciali e comunali, è costretto a domandare un congedo di 25 giorni.

(È accordato.)

Il Ministero delle finanze invia alla Camera un'informazione intorno alla petizione di 135 capi di famiglia già addetti alla disciolta amministrazione del macino.

Se ne dà lettura.

**MASSARI G., segretario. (Legge)**

« Questo Ministero si è fatto un dovere di esaminare la petizione 10,907 rinviata con deliberazione della Camera 30 gennaio 1867 al presidente del Consiglio dei ministri, ed ha ora l'onore d'informare la Camera delle ragioni che impediscono di modificare le risoluzioni di cui si dolgono i petenti.

« Per effetto della legge 11 ottobre 1863, n° 1500, il Governo del Re in relazione al disposto dell'articolo 47 del regolamento approvato col regio decreto 25 ottobre 1863, n° 1527, commise ad una Giunta presieduta da un senatore del regno di verificare se ed a quali degli impiegati fuori di servizio fossero applicabili le disposizioni transitorie della predetta legge.

« A questa Giunta furono quindi trasmessi anche tutti gli atti riferibili agli impiegati del macino in Sicilia, perchè risultasse della loro qualità. La Giunta fece uno scrupoloso esame di tutti i provvedimenti relativi all'amministrazione del macino in Sicilia, e fu unanime nel riconoscere che anteriormente al riordinamento dell'amministrazione stessa nel 1855 gli impiegati erano provvisori e senza diritto a carriera; la questione però che toccava alla Giunta di risolvere era quella di vedere se in seguito all'ordinamento del 1855 tutti indistintamente gli impiegati del macino avevano acquistata qualità d'impiegati governativi, e su questo proposito la Giunta, dal cui parere dissentì uno solo

dei suoi membri, non riconobbe la qualità d'impiegati governativi agl'impiegati del macino i quali non vennero compresi nell'organico stabilito coi regii decreti 1855 e 1856, quantunque il Governo d'allora avesse loro conservato lo stipendio, e dato affidamento per uno stabile collocamento presentandosi l'opportunità.

« La Giunta ebbe a riflettere che gl'impiegati suddetti da provvisori che erano anteriormente all'ordinamento del 1855 non potevano essere divenuti effettivi pel solo fatto dell'ordinamento stesso nel quale non erano stati compresi; riguardò l'affidamento dato ai medesimi come una speranza che non potè poi verificarsi per le vicende amministrative dell'isola.

« Il Ministero si attenne al voto della Giunta e dopo esaminati i titoli degl'impiegati sulla qualità dei quali cadeva dubbio, dovè cancellarne dai ruoli della disponibilità n° 135, e sono quelli che si rivolsero al Parlamento colla petizione 10,907. Non sarà inutile l'avvertire che il Ministero, commiserando la sorte di detti impiegati, accordò loro qualche sussidio anche in vista dei servigi prestati; ma non sarebbe in grado di concederne dei nuovi poichè mancano fondi disponibili nel bilancio.

« Pregando l'onorevolissimo signor presidente di portare a cognizione della Camera questi fatti, il sottoscritto crede di aver soddisfatto al compito suo, dispiacente di non potere per le accennate ragioni revocare le disposizioni dei suoi predecessori. »

#### CONVALIDAMENTO D'UNA ELEZIONE.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Zauli a recarsi alla tribuna per riferire intorno ad una elezione.

**ZAULI, relatore.** Per incarico conferitomi dall'ufficio III ho l'onore di comunicare alla Camera l'elezione del commendatore Domenico Berti a deputato del collegio di Vittorio, avvenuta addì 5 del corrente in seguito a regio decreto del 20 aprile scorso.

Agevole è il mio compito, onorevoli signori, come si farà manifesto dalle brevi parole che sto per rivolgermi, avvegnachè, sia nella sezione principale, sia nelle secondarie tutte le operazioni elettorali si compirono con perfetta regolarità, sicchè non ebbe a verificarsi nessuna protesta e nessun reclamo.

Quattro sono le sezioni che costituiscono cotesto collegio. Gli elettori iscritti sommano a 689, dei quali, previo consueto avviso, 405 soltanto nei due appelli prescritti dalla legge si presentarono a recare il loro suffragio nell'urna; cioè 211 nella sezione di Ceneda, 75 in quella di Serravalle, 78 in quella di Valdobbiadene e 41 in quella di Follina.

Chiuse le urne e ritirati a sè i processi verbali delle varie sezioni, l'ufficio definitivo della sezione principale del collegio di Vittorio procedè alla ricognizione dei voti dell'intero collegio, ed ebbe a verificare che furono

così suddivisi: Berti commendatore Domenico ebbe voti 246; Sellatis cavaliere Giacinto 76; Levi barone Giacomo 38; 42 andarono dispersi e 3 furono dichiarati nulli.

Visto così che il commendatore Berti aveva superata la maggioranza voluta dalla legge, il presidente lo proclamò eletto deputato del collegio di Vittorio.

Come ebbi ad esporre di sopra, le operazioni furono regolari e perfettamente informate al disposto della legge, se non voglia eccettuarsi questa lieve menda, che nella sezione di Valdobbiadene è bensì fatto cenno del secondo appello nominale, ma non è indicata l'ora nella quale avesse cominciamento. Io stimai debito mio comunicare questo piccolo sconcio all'ufficio che ho l'onore di rappresentare; ma lo vidi unirsi al mio avviso di ritenere cioè il fatto nulla più che una accidentale omissione, la quale non pregiudica per nulla l'elezione. Tuttavia mi sono creduto in debito di riferirne alla Camera.

L'ufficio III avendo adunque considerato in massima regolari le operazioni elettorali, vi propone per mezzo mio la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole guardasigilli, annunzio alla Camera che l'onorevole Damiani ha inviato al banco della Presidenza questa domanda:

« La prego di annunciare al signor ministro guardasigilli che intenderei rivolgergli qualche domanda in ordine all'esecuzione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge del 7 luglio 1866, per la soppressione delle corporazioni religiose, onde egli dica quando vorrà rispondermi. »

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Io sono agli ordini della Camera, purchè dessa non mi chiami a rispondere alla interpellanza in questo stesso momento, in cui non ho neppure sott'occhi i vari articoli, ai quali allude la interpellanza.

Se la Camera vorrà fissare o il giorno di domani, o il giorno appresso, per la interpellanza che intende di svolgere l'onorevole Damiani, confido che potrò dare gli schiarimenti che mi saranno chiesti sull'applicazione dei citati articoli della legge 7 luglio 1866.

**DAMIANI.** Aderisco a che il signor ministro prenda cognizione degli articoli, e che la interpellanza sia fissata per la seduta che crederà di stabilire il signor presidente.

**PRESIDENTE.** Sarà dunque fissata per la seduta di giovedì.

Ha facoltà di parlare il signor ministro di finanze.

#### PRESENTAZIONE E LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

**FERRARA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera e deporre sul banco della Presi-

denza il progetto relativo alla liquidazione dell'asse ecclesiastico, che era il primo accennato nella esposizione finanziaria da me fatta. (V. *Stampato n° 63*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale è già composto e sarà distribuito senza ritardo.

Sarà anche stampata la relazione che è unita.

La parola spetta all'onorevole Frapolli.

**FRAPOLLI.** Posto che il progetto di legge sulla convenzione finanziaria è presentato, io domando al signor presidente se non crederrebbe opportuno di darne lettura alla Camera per questa considerazione, che dovrebbe il progetto essere inviato alla stamperia, poi agli uffici, poi distribuito, e che quindi prima che venga alla cognizione di tutti, passeranno tre o quattro giorni; mentre intanto non è conosciuto che da poche persone, potendone risultare corrispondenze inesatte ai giornali esteri, e per conseguenza aggio e agiotaggio ed inconvenienti ai quali è bene di ovviare.

Conchiudo adunque pregando il signor presidente d'interrogare la Camera se essa è disposta ad acconsentire a che sia letto ora il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Per parte mia dichiaro che non ho alcuna difficoltà.

Siccome non sorge alcuna opposizione, se ne darà lettura.

**BERTEA, segretario.** (*Legge*) (V. *Stampato n° 63*)

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO CORTESE SUL DECRETO DI SOPPRESSIONE DELLE DIREZIONI SPECIALI DEL DEBITO PUBBLICO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato Cortese sul decreto 2 dicembre 1866, relativo alla soppressione delle direzioni speciali del debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

L'onorevole interpellante ha facoltà di parlare.

**CORTESE.** Assai m'incresce che io debba sottoporvi le mie doglianze, o, dirò più esattamente, le doglianze di una gran parte di cittadini.

*Voci a sinistra.* Non si sente. L'oratore è troppo in alto.

**PRESIDENTE.** Perdonino, l'oratore può parlare di dove vuole. I signori deputati facciano silenzio, e sentiranno. Mi pare che egli abbia voce abbastanza sonora per farsi udire da tutti i lati della Camera.

**CORTESE.** Assai m'incresce, o signori, che io debba sottoporvi le mie doglianze contro un atto del potere esecutivo contrassegnato da un ministro il quale non siede più nei Consigli della Corona e della cui presenza non l'Aula nostra si onora, ma l'altro ramo del Parlamento. Ma a vincere la mia repugnanza da un lato valse la dura legge della necessità, dall'altro mi mossero due considerazioni: l'una che l'ente Governo ha una vita continua e perpetua, malgrado che nel suo

faticoso cammino vegga rapidamente cadere l'uno appo l'altro tutti i poveri Cirenei sugli omeri dei quali addossa la croce del portafoglio. L'altra considerazione è questa che, laddove, contro ogni mia volontà ed intenzione, mi sfuggisse alcuna parola che richiedesse una personale risposta dell'ex-ministro Scialoja, qui non mancherebbero al certo uomini autorevoli e stimati i quali saprebbero portarla per lui, pel quale io sono lieto di dichiarare che professo massima stima e rispetto.

Signori, la *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1866, mentre dava all'Italia il lieto annunzio che qui chiamati dall'augusta parola del Re si radunavano i rappresentanti di tutto il paese, turbava questa gioia nelle provincie meridionali colla pubblicazione del decreto del 2 di quel mese stesso. Questo decreto sopprimeva 6 direzioni speciali del debito pubblico e le direzioni delle Casse dei depositi e prestiti. La città di Napoli ne fu grandemente commossa, il municipio si radunò e ne fece oggetto di sua deliberazione; così la Camera di commercio, tutta la cittadinanza e la stampa intera fecero eco alle loro querele.

Avevano forse torto i miei concittadini di commuoversi tanto?

Signori, sarà questo l'esame della mia interpellanza.

Innanzitutto io domanderò al Governo, quale successore dell'autore di cotesto atto: avevate voi il diritto di farlo? D'onde attingeste questo vostro diritto? Sorse dalla legge, la quale vi aveva conceduti i poteri eccezionali?

Or bene, quando voi veniste alla Camera a richiedere l'approvazione di questa legge, nella relazione modestamente scrivevate queste parole:

« Le facoltà che ci concederete non possono essere e non saranno usate per altro scopo che non sia quello della gloria, dell'indipendenza, della libertà della patria; se ad alcuni sembrassero soverchie le nostre domande noi risponderemmo che le crediamo necessarie, e voi certamente le giudicherete tali; se ad altri sembrassero scarse diremo, che se voi le secondate avremo potere sufficiente per provvedere alle necessità più urgenti, nè altro desideriamo, perciocchè ad ordinare con leggi stabili e generali lo Stato non verrà mai meno il vostro concorso, ancorchè abbiasi a richiederlo in tempi ancora agitati e commossi. »

E quando questa legge venne in discussione alla Camera, sapete che cosa disse l'onorevole Mordini? Egli disse: « Io mi era iscritto per parlare in favore del progetto di legge, ma dopo la relazione della Commissione, dopo le correzioni introdotte nel progetto di legge, dopo l'accettazione che di queste correzioni è stata fatta dal ministro, dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, e quelle dell'onorevole ministro della guerra, tutto mi consiglia a rinunziare alla parola.

« Dirò solo, affinchè sia ben palese l'animo mio, che in tempi straordinari io credo che non possa un paese interamente fare a meno di facoltà straordinarie concentrate nel Governo; tutto sta che queste facoltà straordinarie non sieno esorbitanti, ma stiano dentro i limiti della stretta necessità. Ora le facoltà che furono chieste dal Governo, che furono concesse dalla Commissione, possono essere votate da tutti i partiti, da tutti i liberali. Ed io, confidando che, in conformità delle dichiarazioni ministeriali *sia sempre sobriamente usato di queste facoltà* e in modo corrispondente ad una grande nazione, la quale, se oggi è intenta a combattere per conquistare la sua libertà, la sua indipendenza, non può dimenticare che le sue più vive aspirazioni sono anche per consolidare il regime della libertà e dell'ordinamento interno, io dichiaro che voterò il progetto di legge. »

E con queste dichiarazioni, che furono più volte applaudite dalla Camera, quel progetto di legge fu votato. Or vediamo qual uso si è fatto dal Governo dei poteri conferitigli.

Il Gran Libro del debito pubblico ha la sua legge fondamentale, solennemente discussa e deliberata dai due rami del Parlamento ed approvata dal Re, ed è quella che fu pubblicata il 10 luglio 1861.

Coll'articolo 8 di questa legge si dice:

« Il Gran Libro sarà aperto e conservato presso la direzione generale del debito pubblico, *dal quale dipenderanno direzioni speciali.* »

E dopo negli articoli susseguenti si stabilisce quali sieno le gravissime operazioni che si possono e si debbono fare nelle direzioni. Le rendite nominative si possono trasferire, si possono dividere, si possono riunire sul capo di un solo, si possono commutare con quelle al portatore e viceversa; si possono ipotecare, si possono dare in pegno, costituire come cauzione, si possono espropriare; insomma mille operazioni si possono fare, le quali tutte non hanno bisogno di altro incomodo da parte del cittadino possessore di una rendita se non che egli si presenti alle direzioni speciali e che dichiari la sua volontà, o di trasferirla ad altri, ovvero di dividerla, ovvero di riunirla, ovvero d'ipotecarla o darla in pegno o per cauzione.

Ed il decreto organico del Gran Libro stabiliva col suo articolo 1 quanto segue:

« L'amministrazione del debito pubblico ha una direzione generale nella capitale del regno e quattro direzioni nelle seguenti città: Firenze, Milano, Napoli e Palermo. »

Eran queste le basi, era questo l'organismo legale dell'amministrazione del debito pubblico in Italia.

Ma venne il decreto del 2 dicembre ed ispirandosi forse alla data, stabilì coll'articolo 1 che tutte quelle svariate e molteplici operazioni, le quali dianzi ho accennate, anzichè compiersi nelle varie direzioni spe-

ciali, si debbano invece tutte adempiere nella direzione generale: e coll'ultimo articolo, di un colpo, le direzioni speciali sono soppresse. È vero che la esecuzione materiale di questa soppressione è rimandata ad una epoca la quale dipende da una condizione di fatto, ma questo fatto esso stesso non ha altro limite che la volontà del Ministero. Si diceva cioè che la direzione generale da Torino si sarebbe trasferita a Firenze e che entro due mesi da cotesto trasferimento, il Governo potesse con decreto ministeriale sopprimere le direzioni speciali.

Ora, o signori, confrontate la legge fondamentale dell'istituzione del Gran Libro del debito pubblico, ponete a riscontro il decreto organico dello stesso con quest'ultimo decreto, e ditemi se esso non abbia revocato, non abbia annullato in gran parte quel decreto organico e quella legge fondamentale.

Tutti sanno che una legge non può essere revocata che con un'altra legge.

Voi credevate di avere perciò il potere legislativo trasfuso in voi: ma per avere il potere legislativo, voi l'avete udito, avreste dovuto aver da provvedere ad un bisogno urgente: ebbene, o signori, è stato un bisogno urgente quello che vi ha dettato il decreto del 2 dicembre? Era tanta l'urgenza che quel decreto, dopo sei mesi, dorme un sonno profondo; ma se esso dorme un sonno profondo, turba assai i sonni degli altri.

Avete provveduto ad una stretta necessità? Ma qual era questa stretta necessità di usare dei vostri poteri straordinari, quando facevate ciò alla vigilia dell'apertura del Parlamento, quando pochi giorni dopo avreste potuto invocare il concorso della Camera, nella quale la vostra relazione, per i poteri discrezionali, aveva mostrato d'aver tanta fiducia? Non fu dunque la necessità che vi costrinse.

Vi consigliò forse a quel passo l'indipendenza, la gloria, la libertà dell'Italia? Ma certo anche senza essere stato eseguito quel decreto nè la gloria, nè l'indipendenza, nè la libertà d'Italia ne patì detrimento.

Voi dunque, o signori, oltrepassaste i limiti posti, permettetemi la parola, voi abusaste di quei poteri che vi erano stati conferiti. Io dubito assai se quel decreto, nei limiti dello Statuto, potesse essere eseguito.

Ma vi è una seconda discussione a fare.

Supponiamo che i poteri che vi furono dati fossero stati più ampi; con questo il vostro operato sarebbe legale, ma improvvido. Avete voi per avventura interrogata quella tale Commissione di vigilanza su questa direzione generale del debito pubblico, composta di senatori, di deputati, di consiglieri di Stato e di onorevoli cittadini? Per quanto io sappia, per quanto io ne abbia richiesto taluni dei membri di quella Commissione, nessuno, nonchè essere invitato a dare il suo avviso, n'ebbe pur semplicemente anticipato sentore. Avete per avventura interrogati i municipi, le Camere di commercio, le rappresentanze provinciali? Per nulla; che anzi

consta in modo indubitato che i municipi se ne dolsero del pari che tutti gli altri corpi elettivi locali. Dunque voi non avete interrogato il paese, voi avete fatto completa astrazione da esso.

Avete da ultimo interrogato il Consiglio di Stato che pure il paese paga lautamente, e paga perchè dia dei consigli al Governo? Ed anche il Consiglio di Stato per quanto io sappia non fu mai interrogato su quel decreto.

Ma riteniamo che voi non aveste avuto bisogno per nulla di consultare il paese. Esaminiamo il fondo della cosa.

Che è mai la rendita pubblica?

Certo è un valore che lo Stato produce e che ha interesse di mantenere alto, pregiato e richiesto.

Ora, è una regola tanto comune, tanto volgare, che le cose valgono appunto per quanto possono essere vendute, ed una cosa tanto più valga per quanto più se ne possa agevolmente disporre, per quanto molti, spicci ed agevoli siano i modi del pieno godimento, che io temerei di recare oltraggio al senno della Camera, se volessi farmi a svolgerla e dimostrarla.

Che cosa direste voi di un produttore, di un privato che avesse un' officina, e che avendo lo spaccio dei suoi prodotti sopra molti mercati, pensasse di chiudere le sue botteghe in questi mercati e di concentrarle in un solo punto, dove, o per la distanza, o per gli incomodi, o per le difficoltà e il dispendio dell'andare, quelli che volessero acquistare i suoi prodotti non potrebbero e non andrebbero così agevolmente ad acquistarli? Direste certamente che quest'uomo si dovesse considerare come uno stolido, e che egli facesse molto male i suoi interessi.

Che se poi vuolsi considerare la cosa sotto il rapporto, direi quasi, del tipo delle altre grandi amministrazioni dello Stato, non abbiamo noi per avventura le direzioni compartimentali delle poste, delle gabelle, non abbiamo le direzioni compartimentali del demanio? Certo queste non sono un' anomalia nello Stato, queste esistono tuttavia, ed esisteranno.

Per qual ragione adunque si dovrebbe privare la popolazione di quattro importantissime città d' Italia delle direzioni speciali del debito pubblico e delle Casse de' depositi e prestiti, da cui a moltissimi cittadini di vaste e popolate contrade di cui son centro viene un grande vantaggio, e la generalità degli Italiani non ne risente alcun danno?

Vediamo ora nel fatto in che consista per la circolazione delle cartelle del debito pubblico il mercato di Napoli.

Signori, permettete che esponga alla Camera qualche cifra e che la tragga da un lavoro, molto serio, molto pregevole fatto dalla Camera di commercio di Napoli.

« Nel 1863 nella direzione speciale del debito pubblico di Napoli furono presentate domande:

« N° 6858 per unificazioni e trasferimenti; 7852 per traslazioni, successioni, tramutamenti, riunioni, ecc.; « Siffatte domande produssero n° 21,052 iscrizioni di rendite nominative; 2793 cartelle al portatore; 2190 assegni provvisori nominativi; 736 assegni provvisori al portatore; 6562 titoli nominativi vincolati; 1110 svincolamenti di rendita.

« Nell'anno 1864 furono presentate domande n° 3010 per traslazioni di rendite nominative; 546 per successioni su rendite nominative; 899 per riunioni di titoli intestati; 3675 per tramutamenti e trasferimenti nella direzione di Napoli di rendite iscritte sopra altre direzioni; 733 per annotazioni di vincoli; 1055 per scioglimenti di vincoli; 1694 per altre operazioni diverse.

« Ne derivarono n° 17219 iscrizioni nominative; 8247 cartelle al portatore; 583 assegni nominativi provvisori; 1519 assegni provvisori al portatore; 4197 titoli nominativi vincolati; 2857 svincolamenti di rendite.

« Nell'anno 1865 si ebbero domande n° 3089 per traslazioni; 670 per successioni; 516 per riunioni di titoli; 4367 per tramutamenti e trasferimenti; 788 per annotazioni di vincoli; 845 per svincolamenti; 1253 per altre operazioni diverse.

« Tali operazioni davano luogo a n° 16,020 certificati di rendite nominative; 19,153 cartelle di rendite al portatore; 1119 assegni nominativi; 1240 assegni al portatore; 5866 titoli vincolati; 4867 svincolamenti; 5364 buoni a vista per pagamenti.

« Nell'anno 1866 si esibirono domande n° 2329 per traslazioni; 680 per successioni; 376 per riunioni; 5043 per tramutamenti e trasferimenti; 860 per annotazioni di vincoli; 720 per svincolamenti; 1141 per altre operazioni diverse.

« Ne risultarono n° 11,897 certificati di rendite nominative; 36,027 cartelle al portatore; 209 assegni nominativi; 899 assegni al portatore; 3446 titoli vincolati; 4004 svincolamenti; 5909 buoni a vista. »

La eloquenza di tutte queste cifre vi dimostra, signori, evidentemente la vitalità e l'utilità incontrastabile di quella direzione speciale, di quello spaccio, ripeto, nel quale il Governo trova così largo scambio e così grande smercio de' suoi valori.

Ebbene, dopo tutto questo, sapete che cosa fa il sapiente produttore, che si chiama Governo? Chiude la accreditata e fruttuosa bottega! Ma questo, certo, non mi pare un modo lodevole di procedere.

Vediamo ora quali sono i motivi che hanno indotto il Governo a prendere quelle misure.

Nella relazione che precede il decreto, il ministro dice che quella che istituiva le direzioni speciali era una disposizione transitoria. Ora, signori, io vi ho letto la legge, avete veduto che l'articolo 8 della legge, che è l'articolo fondamentale, stabilisce che vi debba essere una direzione generale del debito pubblico e direzioni speciali che ne dipendano. Si tratta adunque di tutt'altro che di una disposizione transitoria.

Il ministro diceva inoltre che era stato mosso da una ragione di unificazione, ma qui permettetemi, signori, che io risponda con le parole di data recente, proferite dall'attuale ministro delle finanze intorno a questo argomento della unificazione.

Egli diceva nella sua esposizione finanziaria lodevole e lodata :

« Bisogna bene riconoscere che la natura e la storia hanno i loro diritti ; l'unità è un principio, un concetto che ha i suoi sterminati vantaggi ; ma forse il più grande nemico dell'unità è la uniformità inesorabile, giogo che nessuna umana potenza può imporre su cose le quali, per indole propria e per prepotenti cagioni, siano difformi. »

Ora credete voi che, rispettando la natura e la storia, veramente si possano ridurre le città di Napoli, Milano, Palermo, Bologna, Firenze, Genova e Torino alle stesse condizioni in cui ponno essere poste o sono piccole città di provincia ? Credete voi che lo stesso numero di affari, lo stesso movimento d'interessi si attui, si svolga ed agiti in quei grandi centri di popolazione come in piccole e remote cittaduzze ?

Napoli, o signori, l'ha detto egregiamente il suo ottimo sindaco in un pregevole indirizzo rivolto al signor ministro delle finanze per l'oggetto appunto del quale ci occupiamo, Napoli ha di buon grado rinunciato a tutti quei vantaggi che a lei da secoli derivavano dall'essere centro e capo di un ex-regno, e Napoli farà qualunque altro sacrificio che sia richiesto dal bene di tutta la nazione ; ma essa si rassegnerebbe malvolentieri a quella specie di sacrifici che ad essa rechino gravissimo danno e non giovino ad alcuno.

Io quindi spero che della teoria annunciata dall'onorevole ministro nel suo discorso vorrà fare la prima applicazione alla città di Napoli rispettando la natura e la storia, che la costituiscono un gran centro di vita, di movimento e di interessi per le provincie meridionali.

Altra ragione dell'onorevole ex-ministro Scialoja era quella del discentramento. Ma vi ha un vero, efficace e vitale discentramento quando un gruppo di cittadini lontani dal centro dello Stato, possano in un'amministrazione quasi autonoma trattare ed esaurire, senza bisogno di ricorrere altrove, i loro affari ed i loro interessi.

E questo discentramento si ha con le direzioni speciali, poichè tutte le operazioni, le difficili operazioni che io vi ho dianzi accennate, nascono, si svolgono e si compiono in esse, ed esse non debbono nel più dei casi fare altro che darne notizia alla direzione generale, la quale può a tal modo conoscere e provvedere al buon andamento di tutto il servizio.

Vi è poi un discentramento effimero, fallace, illusorio, il quale consiste nello sminuzzamento delle amministrazioni disseminate così su tutto il territorio dello Stato. Allora anzichè crearsi delle amministra-

zioni autonome dove nascano, si svolgano e si esauriscano gli affari, si creano invece tanti organi di trasmissione ai quali le carte passano per farle arrivare al centro, ed a cui dal centro ritornano ; sono queste tante ruote di più che cigolano e ritardano il cammino.

Quindi la ragione del discentramento non può militare nel caso nostro. Un'altra ragione adduce il signor ministro, ed è l'economica.

Ma, signori, voi non già abolite quattro amministrazioni e ne create una sola. Voi dovete in vece riunire, fondere queste quattro amministrazioni in una sola, e questa ampliarla talmente che possa compiere il lavoro che prima era distribuito in tutte.

Quindi invece di avere quattro piccole direzioni speciali, avrete una direzione generale gigantesca, mostruosa, e voi dovrete trasferire in essa, con grave loro danno, gli impiegati che da molti anni compiono il loro ufficio presso le amministrazioni speciali. Ma abbiamo di più. Voi con quel vostro decreto, venite ad abolire le quattro direzioni speciali, e create poi 68 uffizi del debito pubblico, poichè per ogni provincia volete creare un ufficio presso la prefettura. E sapete quale è l'incarico che si dà a questi uffici speciali ? Un impiegato o due, presso il prefetto, si ricevono il vostro titolo, se avete la dabbenaggine di consegnarlo, e questi applicati di quarta classe lo mandano all'onorevole ministro delle finanze o al direttore generale nella sede del Governo, affinchè quivi si compiano tutte quelle operazioni complicate e gelose, delle quali ho già fatto parola. Poesia il direttore generale restituisce i vecchi titoli, o manda i nuovi per la posta. Se non restano per strada è buona ventura. Arrivano all'ufficio di prefettura, e il prefetto li consegna all'impiegato il quale ve li rende poi chi sa dopo quanto tempo, e come. E se sorgono dubbi, e se fa d'uopo di chiarimenti, ecco uno scrivere ed un riscrivere interminabile.

Credete poi che a questi 78 impiegati non dobbiate dar nulla ? Certamente dovrete dare uno stipendio che sia coerente al delicato ufficio che loro affidate. E se per ogni prefettura, volendo stare alla moderna distinzione tra impiegati d'ordine e impiegati di concetto, vorrete mandare uno che diriga ed un altro che esegua questo importante servizio, abbiamo 140 impiegati che dovete creare colla vostra innovazione: potreste mandarvi quelli che sono a Napoli, a Palermo, a Torino, a Milano. Ma certo per loro sarà una sventura, perchè molti sono padri di famiglia, e quindi cercheranno di commuovere il signor ministro, il quale, come ha un cuore molto gentile, avrà commiserazione di loro e li farà rimanere dove si trovano, creando nuovi impiegati pei nuovi uffici.

Dunque vedete che l'economia non c'è nè punto nè poco ; ma c'è un'altra grave considerazione. Per menomare la cattiva impressione che si faceva nelle città

dove è la direzione speciale del debito pubblico, si è inventata un'altra cosa. Si è detto: facciamo che il prefetto abbia qualcheduno dei poteri che aveva la direzione speciale, e però quando taluno vuol mutare la sua rendita intestata in rendita al latore, non abbia a fare un lungo giro; mandiamo una quantità di carta in bianco al prefetto, supplirà lui rilasciando i *cuponi*. Egli avrà la responsabilità morale e l'impiegato che dovrà fare questa gelosa operazione avrà una responsabilità materiale.

Nella responsabilità morale io non ci ho troppa fede. La responsabilità materiale, per essere vera, efficace, effettiva, dovrebbe consistere in una valida cauzione. Ma che specie di cauzione può dare un impiegato, il quale può, sulla richiesta di uno che abbia un milione di lire intestate e voglia commutarle in rendita al portatore, averne i titoli nelle mani ed essere tentato ad appropriarseli? Non ostante la cauzione egli prenderà la via delle Americhe, ed allora chi risponderà di quel milione? Il Governo che si riceve i titoli intestati, e che aveva l'obbligo di far consegnare al proprietario le cartelle al latore. È responsabilità immensa. Dunque non idea d'unificazione, non idea di discentramento, non idea d'economia può giustificare quel decreto contro il quale io parlo. Esso produce una grave perturbazione nell'amministrazione e rovina indubitabilmente moltissimi cittadini e molti impiegati. Sul quale proposito permettetemi che io vi citi poche altre parole dello stesso onorevole ministro Ferrara:

« Vagheggio e coltivo ardentemente l'idea (quella della regia interessata), in primo luogo perchè essa non richiede alcun grave mutamento organico che porti un disturbo negli ordini attuali dell'amministrazione; poi perchè apre la via a qualche aumento sicuro e diretto, nell'interesse della finanza, e finalmente perchè vi troverei un grande e desiderabile vantaggio indiretto, quello cioè di aprire fra gl'impiegati di un *reggissore* un mezzo d'occupazione e d'onesto alimento a quelle famiglie d'antichi impiegati governativi, ai quali le necessità degli ordini attuali troncarono la carriera e tolsero la sussistenza. » Vedete che già c'è la predisposizione ad intenerirsi per quest'impiegati i quali sarebbero messi sulla via.

Nè vuolsi, in quanto alla sostanza ed al modo delle riforme, obbliare un'altra massima espressa dall'onorevole ministro.

Egli diceva: « In linea di riforma ai sistemi vigenti, io, o signori, sono molto ritroso. I fatti, non meno che le teorie, m'hanno da lunga mano insegnato come nulla siavi di più facile che l'ideare radicali mutamenti di sistema, e architettare sogni dorati; ma nulla di più difficile che il dire cose veramente, prontamente e praticamente attuabili od utili nella sfera della realtà. Mi hanno soprattutto insegnato una massima, che il primo bisogno di ogni finanza (ed io soggiungerò di

ogni buona amministrazione) è quello di mettere le sue radici nelle abitudini del paese; che il più triste fra tutti i sistemi possibili è la mutabilità, l'incoerenza. »

È una grande verità cotesta, o signori; ed io spero che questa verità non sarà ora disconosciuta dal signor ministro.

Io vi ho dimostrato che il Governo, a mio modo di vedere, forse non aveva facoltà di emettere quel decreto, e turbare in quel modo la pubblica amministrazione; vi ho dimostrato che anche quando quei poteri avesse avuto, non ne avrebbe fatto buon uso; vi ho dimostrato che con quel decreto non si provvede nè ai bisogni dell'unificazione, nè a quelli del discentramento, nè a quelli dell'economia; nondimeno il decreto è; esso è una legge che non può essere rievocata che da un'altra legge.

Mi auguro quindi che l'onorevole ministro delle finanze voglia esso presentare un progetto di legge col quale sia quel decreto abrogato, perchè se egli è vero che quel decreto non è stato eseguito, non è men vero che domani lo potrebbe essere, e certo non è cosa conveniente e giusta che gl'interessi di tanti cittadini rimangano sospesi, rimangano incerti del loro avvenire.

Nè con questa abrogazione, o signori, io pretendo che la legge del 1861 sia l'ultima parola, sia l'estrema definizione dell'ordinamento del debito pubblico. Se il Governo crederà di dover procedere alla riforma di quella legge, egli lo faccia secondo il debito che gli viene dallo Statuto, presenti una legge di riordinamento; questa legge la Camera l'esaminerà, e se la troverà giusta, l'approverà, ma finchè una nuova legge nei modi costituzionali non venga a supplire quella del 1861, io credo che la medesima debba essere rispettata ed eseguita. Laddove poi questa nuova legge dovesse venire, spero che essa s'informi all'idea di dover essere applicata all'Italia vera, all'Italia esistente, non ad una Italia ideale fatta ad immagine e similitudine di questo o di quell'altro paese che si prende a modello. Spero che questa legge, laddove debba essere presentata, tenga conto delle condizioni vere del paese, delle nostre tradizioni, del nostro genio nazionale, delle grandi varietà che il paese nostro presenta e si accomodi ad esse; la qual legge sarà allora veramente quella che provvederà ai bisogni più sentiti del paese.

Che se poi l'onorevole ministro Ferrara, contro ogni mia aspettazione, non volesse essere arrendevole a questo giusto reclamo, a questo giusto desiderio delle popolazioni, allora io, come conclusione delle preghiere che ho porle alla Camera, mi permetterei di presentare alla medesima per iniziativa parlamentare un progetto di legge, il quale sarebbe composto di un articolo solo, così concepito:

« *Articolo unico.* Il regio decreto...

**PRESIDENTE.** Onorevole Cortese, ella non può leggere questo progetto di legge che intende di presen-

tare: bisogna che prima ne sia autorizzata la lettura dagli uffici. Lo annunzi soltanto, se lo stima, indi lo trasmetterà al banco del presidente.

**CORTESE.** Allora mi riserverò...

*Voci a sinistra.* Legga! legga!

**PRESIDENTE.** Ma perchè si dice: Legga? Io ho già avvertito che non si può leggere un progetto di legge di iniziativa parlamentare, finchè gli uffici non ne abbiano autorizzato la lettura. (*Segni di assenso*)

**CORTESE.** Allora nel caso che il ministro non aderisca a presentare un progetto di legge, con cui si dichiara che il decreto 2 dicembre 1866, numero 367, è abrogato, io mi permetterò di presentare un progetto di legge che contenga nè più nè meno di un articolo, il quale proclami cotesta desiderata abrogazione. (*Bravo!*)

**MAZZARELLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzarella.

**MAZZARELLA.** A proposito di questa interpellanza, io vorrei intrattenermi solo alcuni momenti per quello che riguarda la costituzionalità stessa del decreto del 2 dicembre 1866. E credo sia questa davvero la questione importante, poichè sino a che essa non sia decisa, giova poco, anzi nulla, l'esaminare se il decreto del 2 dicembre 1866 abbia potuto produrre del bene, e date disposizioni che sieno atte a fare raggiungere alcunchè di meglio per l'istituzione del Gran Libro del debito pubblico. L'arbitrio, quando anche ci sapesse condurre al bene, non può, non deve essere certo idea da accogliersi in questa Camera. Quindi non desidero punto d'intrattenermi sulla seconda parte dell'interpellanza dell'onorevole Cortese. E chiedo: aveva il Governo diritto di pubblicare il decreto del 2 dicembre 1866? In quel decreto il ministro delle finanze diceva: *Vista la legge 10 luglio 1861.*

Or con quella legge non si manteneva solo in vita una direzione generale, ma si parlava espressamente delle quattro direzioni speciali, e si dava facoltà al Governo, non già di abolirle, ma solo di fare un regio decreto per sottoporre a regolamento le operazioni di quelle direzioni. Ed infatti, nello stesso mese di luglio, ai 28, un decreto fu pubblicato dal Governo, con cui si diedero delle norme a quelle quattro direzioni speciali. Or chi avrebbe immaginato che in un decreto nel quale si citavano la legge e il decreto 1861, si disponeva l'abolizione di ciò che in detta legge e in detto decreto era mantenuto? Io domando se questo è un agire costituzionalmente. Se il Parlamento fa una legge, e dà facoltà al Governo solo per organizzare ciò che colla legge è mantenuto, ed il Governo quindi abolisce ciò che il Parlamento voleva mantenuto, io domando se questo sia un provvedimento costituzionale. So bene che il rimprovero d'incostituzionalità non può, riguardo a ciò, dirigersi al presente Ministero, perchè quel decreto fu pubblicato sotto il Mini-

stero antecedente; ma mi permetterò, continuando l'interpellanza dell'onorevole Cortese, mi permetterò di domandare all'onorevole ministro delle finanze: manterrà egli questo decreto? Lo riguarda egli come un decreto costituzionale? E non credo, per fermo, che la Camera abbia bisogno di discutere su di un progetto di legge diretto a far dichiarare non costituzionale il decreto del 2 dicembre, e a distruggere ciò che il Governo ha fatto incostituzionalmente.

A me basta che la Camera, dopo le dichiarazioni che ci darà l'onorevole ministro delle finanze, ritenga che il decreto 2 dicembre 1866 non è stato dato nelle forme costituzionali. Quel decreto è nullo, e non è necessario un progetto di legge per sapere che così si debba fare. Non entro, ripeto, ad esaminare se fosse utile che le quattro direzioni speciali ci fossero o non ci fossero. Ma certo noi dobbiamo avere un Governo che eseguisca le leggi del Parlamento, non un Governo che metta obiezioni ed ostacoli a che le leggi vengano eseguite. Perciò ho afferrato quest'occasione a parlare, non perchè si tratti di credito e di direzioni, ma per avere una dichiarazione intorno ad un atto fatto dal Governo. Pur troppo siamo stati abituati a vedere, da quando a quando un regio decreto menomare la forza delle leggi che il Parlamento ha fatto. Tali abitudini devono cessare, poichè è impossibile si possa camminare a questo modo. Noi che sediamo qui a sinistra, talvolta abbiamo voluto tacere, affine non ci si dica che siamo corrivi a rimproverare. Ma giacchè l'onorevole Cortese me ne ha pôrto l'occasione, ho voluto dire il mio pensiero, e spero che il signor ministro anzi che fermarsi molto a ragionare sugli utili che possano venire dal decreto del 2 dicembre 1866, ci dica cosa che ci renda finalmente certi, come quel decreto, non fatto secondo le forme costituzionali, non potrà essere mantenuto da un Governo che vuole ubbidire alle leggi cui ha giurato osservanza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Amari ha facoltà di parlare.

**AMARI.** Io voleva aggiungere la mia debole voce in appoggio a quanto si chiaramente e sì copiosamente ha detto l'onorevole interpellante; solamente non saprei sottoscrivere alle ultime sue conclusioni. Ma veggio che l'onorevole Mazzarella mi ha prevenuto.

Dopo le dimostrazioni e dell'onorevole Cortese e dell'onorevole Mazzarella, io credo che non vi sia bisogno di una legge perchè quel decreto, che non è legge, non abbia esecuzione. È un decreto il quale ha violata essenzialmente una legge dello Stato, è un decreto il quale non è giustificato dall'ombra di una necessità, che non è appoggiato all'ombra di un'autorizzazione che il potere legislativo abbia delegata al potere esecutivo. Bisogna una volta cessare dal logorarci attorno a questa specie di tela di Penelope, cioè che la legge ordina una cosa oggi ed il decreto la distrugge domani, ed il giorno appresso un altro decreto, anzi

meno di un decreto, un regolamento distrugga il primo decreto.

Un'altra idea, la quale è stata svolta già prima, si è che sentiamo sempre parlare di discentramento e tutti questi decreti non fanno che accrescere il male dell'accentramento. Io so che vi sono cataste di pratiche, cataste di mandati che non sono stati espletati perchè per nuovi regolamenti devono, invece di essere, come si faceva prima, compiti e pagati nella provincia, ora devono essere compiti ed espletati al centro.

Finalmente questa legge ha un grandissimo difetto, quello cioè di accrescere quella specie d'incertezza che è il male essenziale che attualmente tutti ci travaglia. Oggi nessuno è sicuro dell'indomani, e principalmente la classe infinita degl'impiegati.

Gl'impiegati oramai sono ridotti a tale deplorabile condizione che ciascun dica: oggi a me, domani tocca a te.

Io, o signori, grazie a Dio, non sono impiegato, ma vi dico che il Parlamento può fare leggi quante ne vuole, il Governo può fare decreti quanto gliene piace, ma quando coloro i quali debbono eseguirli non sono sicuri della loro posizione, del loro avvenire, state certi che l'amministrazione andrà sempre male. Ora, quando con un decreto si può venire a mutare da capo a fondo in un momento tutta l'amministrazione dello Stato, come sventuratamente abbiamo veduto accadere, allora è impossibile che coloro i quali amministrano le leggi possano essere sicuri della loro posizione, e non essendo sicuri di ciò, il male non è tanto il loro, quanto di noi che siamo poi finalmente gli amministrati.

Quindi, anche per questa veduta essenziale bisogna che il Parlamento sia geloso custode delle sue attribuzioni, e non fare che, prendendo alla lunga radice questa cattiva abitudine, si dica che il Parlamento non è altro che una macchina complicatissima per imporre balzelli e registrare decreti.

**FERRARA**, *ministro per le finanze*. La Camera facilmente si convincerà che l'attuale questione in tanto mi può riguardare in quanto il decreto del dicembre 1866 non ha ancora avuto esecuzione, perchè se fosse già eseguito, io crederei d'essere affatto fuori di causa; sarebbe un atto appartenente alla passata amministrazione, e la Camera potrebbe volerlo annullato, ma io allora non sarei che uno strumento passivo degli ordini suoi. Ora io debbo decidermi a mandarlo o no ad effetto, ad assumerne o no la responsabilità.

Questo dubbio è in me già sorto ben prima d'ora, e non mi sono molto preoccupato della sollecitudine a doverlo sciogliere per una ragione tutta pratica. Il decreto non deve andare in esecuzione se non due mesi dopo che la direzione generale del debito pubblico sia trasportata nella capitale. Ora un ostacolo materiale impedisce per ora questo trasferimento. È stato impossibile sin qui di trovare un locale adatto per collocarvi quest'amministrazione.

Si è fatta la questione perchè il trasporto per l'istallazione dell'amministrazione generale presentò alcune difficoltà, se la direzione generale deve venire essa sola, costituita secondo l'antico sistema che è tuttora in vigore; il trasporto diventa di difficoltà maggiore, se deve farsi colla previsione della concentrazione dell'altra che era sparpagliata in quattro direzioni speciali; quindi ritardo maggiore, e maggior tempo da dar luogo alla riflessione. Non è in conseguenza una questione urgentissima.

Io dico questo affinchè la Camera trovi sin d'ora giustificato ciò che vado a proporre in conclusione di queste poche parole.

Io dunque ho trovato due questioni in quest'affare.

La prima concerne la costituzionalità; la seconda, la convenienza.

Quanto alla costituzionalità, certamente io non posso entrare nella mente del ministro che si decise ad addivenire a quest'atto; in conseguenza non posso conoscere per quale serie d'idee egli si sia indotto a farlo; devo giudicarlo dagli atti suoi, anzi...

**CORTESE**. Domando la parola.

**FERRARA**, *ministro per le finanze*... aggiungo che non ho potuto avere sotto i miei occhi niente che sia estraneo agli atti che la Camera conosce, e che il pubblico ha potuto apprezzare.

Ora giudicando dagli atti suoi mi pare di vedere che la questione nel modo in cui la metteva in principio l'onorevole deputato Cortese, si troverebbe un po' cangiata.

Non mi pare che il ministro Scialoja abbia inteso operare in virtù dei pieni poteri, perchè io crederei che essi si troverebbero citati nel preambolo del decreto: egli ha creduto operare in virtù della legge 10 luglio 1861 e del decreto posteriore di poco alla medesima.

Non c'è dubbio che attentamente considerata la legge, e particolarmente l'articolo 8, io non ho difficoltà di dirlo, non troverei rigorosamente legale l'innovare il sistema delle direzioni speciali, perchè la legge in quell'articolo ha detto espressamente che l'amministrazione del debito pubblico veniva affidata ad una direzione centrale ed a direzioni speciali; cosicchè sembrerebbe dalla lettera di quest'articolo che queste ultime abbiano fatto parte integrale della costituzione di questo ramo di servizio pubblico: nell'intenzione del legislatore parrebbe così.

Non dobbiamo però dissimulare che le ragioni esposte nella relazione del ministro potrebbero per avventura infirmare alquanto questo concetto, perchè il Ministero ha riflettuto che l'articolo 38 dava al Governo facoltà, non obbligo, di affidare alle direzioni speciali alcune determinate operazioni: cosicchè, mettendolo in armonia coll'articolo 8, ne potrebbe venire quello che egli espone lucidamente nella sua relazione, cioè

che le direzioni speciali ebbero primitivamente per oggetto, non il servizio futuro, l'andamento normale dell'amministrazione del debito pubblico, ma quell'urgenza che allora c'era di procedere ad una definitiva liquidazione ed unificazione del debito pubblico. È un concetto come un altro: io non prendo la difesa nè della prima nè della seconda opinione, ma dico che almeno il dubbio c'è; quindi io debbo assumerne la responsabilità. Certamente che, prima di farlo, debbo usare tutti i mezzi di convinzione, e fra gli altri quello a cui accennava l'onorevole Cortese come una cosa trascurata, e che io non so bene se siasi trasandata, quello, cioè, di consultare i corpi dello Stato che possono, in simili occasioni, dar consigli ad un ministro, ed in certo modo rinfrancare le sue titubanze.

Io dichiaro di non aver preso su questo primo punto la menoma risoluzione; dichiaro altresì che, se il più lontano dubbio mi rimanesse sulla legalità dell'atto, io non ne prenderei certamente alcuna responsabilità, ma mi presenterei al Parlamento perchè con una sanzione legislativa permettesse di procedere all'operazione adottata dall'onorevole Scialoja.

Quindi, quelle dichiarazioni di massima che l'onorevole Mazzarella dichiarava di aspettare da me, e in conseguenza da' miei onorevoli colleghi coi quali sono perfettamente d'accordo, le abbia come fatte. Nel nostro sistema non entra menomamente l'idea di allontanarci un attimo dal dovere costituzionale che ci lega ad ubbidire alle leggi ed a rispettare le deliberazioni del Parlamento; e questo primo assunto credo che basterà a tranquillare l'apprensione generale.

Passerò ora a parlare della convenienza. Quando gli onorevoli interpellanti si dirigono al ministro delle finanze, dovranno aspettarsi che, in linea di convenienza, la prima cosa che lampeggia nella sua mente, è quella di un risparmio, di una diminuzione di spese. Ora, l'unico documento importante che io ho trovato nel Ministero su questa materia, a dir vero, rafforza la mia titubanza sulla via di ricusare bruscamente il decreto Scialoja, poichè, da calcoli che credo esatti, e che vennero istituiti da persone competenti, risulterebbe all'evidenza che, se la cosa non è ben fatta sotto un certo rispetto, dal lato finanziario sarebbe utilissima, perchè si tratterebbe di un'economia di 500,000 lire all'anno.

Adesso non istarò a discutere se questo risparmio può avere i suoi contrappesi, ma posso assicurare la Camera che a primo aspetto la cosa si presenta così; quindi, come ministro delle finanze, non posso dissimulare che avrei l'inclinazione a poter fare le cose utilmente.

Riguardo poi al servizio del pubblico, si badi che c'è il pro e il contro; il sistema attuale non è scevro da grandissimi inconvenienti e soprattutto avviene uno assai grave che vedo accennato nella relazione dello stesso ministro Scialoja, ed è che la natività, dirò così, di una rendita, prima di potersi trasportare da un com-

partimento ad un altro, ha bisogno nientemeno che un accordo, una dilucidazione sorga da tutte le quattro direzioni speciali, sanzionati poi dal beneplacito della direzione generale; questo sconcio esiste nel sistema attuale; evitarlo non sarebbe poi gran male; d'altronde l'amministrazione del debito pubblico credo che solo nel nostro paese si trovi ripartita in più centri.

Or bene, è una cosa così essenziale, ed ha bisogno di tale stabilità e sicurezza nelle operazioni, che si è sempre creduto essere una delle poche cose in cui veramente la concentrazione nelle mani che reggono il Governo sia indispensabile. Ma io posso assicurare la Camera che tanto questa questione come l'altra sono attualmente in studio, e ripeto, come già in principio diceva, che il decreto di cui ora ci occupiamo, per ora non ha esecuzione, non può averla se non dopo il trasporto della direzione generale nella capitale. In tal frattempo io mi farò un'idea più chiara di quella che potrei avere adesso, primieramente intorno alla costituzionalità, in secondo luogo intorno alla convenienza di quel decreto, e ripeto che, intorno alla convenienza, avrei, anzi dovrei avere il coraggio di assumere ogni responsabilità dopo maturo esame; ma che, in quanto alla costituzionalità, qualunque dubbio possa rimanere, sarà sottoposto alle deliberazioni del Parlamento.

**CORTESE.** L'onorevole signor ministro ha espresso i suoi dubbi intorno alla costituzionalità del decreto 2 dicembre 1866, e ha detto che, secondo lui, non sarebbe questo strettamente e rigorosamente legale; ora, qual è la specie di legalità, qual è la legge che deve governare la proclamazione dei decreti? Indubitatamente è lo Statuto; quindi se non è strettamente, rigorosamente legale, se non è conforme alla legge, poichè la legge che governa la materia è lo Statuto, se ne dovrebbe concludere che l'onorevole ministro opini che quel decreto sia incostituzionale, ma io confesso per verità che non ho neppur io una chiarissima e limpida idea della incostituzionalità del decreto; e vede l'onorevole ministro che, proponendo un progetto di legge che abroghi il decreto, vengo implicitamente a riconoscere che esso è una legge dello Stato e che solamente un'altra legge possa porlo nel nulla.

Io credo che il ministro Scialoja, comunque non abbia accennato nella relazione alla legge dei poteri eccezionali conferitigli dalla Camera, nondimeno ispirandosi all'articolo 3 di quella legge, con cui si diceva di potere provvedere con decreto reale alla riforma e riordinamento interno del Ministero e degli uffici immediatamente da esso dipendenti, salvo l'approvazione del Parlamento, abbia creduto potere procedere alla riforma di una delle amministrazioni dipendenti dal Ministero.

Ora ciò facendo, l'onorevole Scialoja non ha forse manifestamente, apertamente violato lo Statuto, ma egli ha un poco ecceduto nello esercizio di quei po-

teri, che gli erano stati conferiti dalla Camera. Ora tra una manifesta, espressa, volontaria violazione dello Statuto e l'eccedere un cotale poco dai poteri legittimamente consentiti, io ci vedo una grande differenza; tanto più che qui non si tratta di un Ministero, che noi siamo chiamati a giudicare, ma bensì di un Ministero che più non esiste. Epperò sarei passato volentieri sopra a questa questione che non può avere una seria e pratica conseguenza.

In quanto alla questione della convenienza di quel decreto, l'onorevole ministro ha espresso il desiderio di formarsene un chiaro concetto, ed è ragionevole, poichè egli, allora occupato in altre gravissime bisogne, non ha avuto il tempo di meditare su questo tema; ma a me pare avere dimostrato sufficientemente, con cifre e documenti, come quel decreto non sia neppure conveniente: ad ogni modo, se v'è il dubbio, rimangano le cose legalmente e di fatto com'erano prima del 2 dicembre 1866.

Se i ministri crederanno che la legge del 1861 sia insufficiente ai bisogni, cui deve provvedere, essi potranno venire a sottomettere alla Camera un novello progetto di legge che la riformi; potranno presentare alla Camera tutti gli studi, tutti i dati statistici, tutte le notizie e i fatti che valgano ad illuminarla; ma finchè questo essi non abbiano fatto, non possono pretendere che una gran parte del paese (e parte importantissima) resti sotto l'incubo di quel decreto; chè, se è vero che non è stato eseguito, niente impedisce che possa esserlo da qui ad un mese, a due, a tre o a dieci. Ora perchè far rimanere il paese in questo dubbio, in questa incertezza?

Io quindi persisto nella proposta che ho fatta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mazzarella ha inviato al banco della Presidenza una proposta così concepita:

« La Camera, riconoscendo che il Governo non aveva potere a pubblicare il regio decreto del 2 dicembre 1866, n° 3367, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole G. Massari invece propone il seguente voto motivato:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, passa all'ordine del giorno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazzarella.

**MAZZARELLA.** Io credo che quando trattasi di esaminare se un decreto sia stato reso nelle forme costituzionali o no, non ci sia bisogno di entrare nella mente del ministro. Se così fosse, non si potrebbe giammai esaminare e discutere il regio decreto 2 dicembre. E non è certo per me questione di giudicare un ministro, che ora non siede su quei banchi. Io desidero che la Camera giudichi il regio decreto 2 dicembre tale quale si presenta. E io domandava al signor ministro delle finanze, che egli nettamente dichiarasse se crede o no, che il decreto 2 dicembre 1866 debba avere forza costituzionale. E l'onorevole ministro mi ha detto che egli ne dubita, e l'onorevole Cortese, fa-

ciendo cortesemente eco alla dichiarazione del ministro, ha detto anch'egli credere (ciò che davvero non aveva detto fino da principio) che vi sia dubbio se costituzionale o no fosse quel regio decreto del 2 dicembre 1866. L'onorevole Cortese fondava il suo dubbio sull'importanza che all'articolo 2 della legge 28 giugno 1866 può attribuirsi. Con quella legge furono conferiti poteri straordinari al Governo durante la guerra; e, davvero, sarebbe stata cosa assai straordinaria che, a proposito di facoltà per la guerra, il ministro avesse potuto emettere a suo pieno arbitrio, disposizioni riguardo a cose affatto interne. L'articolo 2 della legge 28 giugno 1866 dava, è vero, facoltà straordinarie al Governo di provvedere con reali decreti alla riforma dell'ordinamento interno dei Ministeri e degli uffizi immediatamente dipendenti, e delle attribuzioni loro; ma l'onorevole Cortese dovrebbe leggere le ultime parole di quell'articolo, che sono: *salva l'approvazione del Parlamento*. Se vuoi ritenere, il che non è, che il regio decreto del dicembre ultimo sia stato fatto in forza di quella facoltà, non ne consegue che quel medesimo decreto non si abbia da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Del resto l'onorevole ministro delle finanze ha detto non credere egli, come io non credo, che sia necessario nella nostra questione di citare la legge che riguarda le facoltà straordinarie. L'ex-ministro delle finanze infatti ha espressamente voluto fondare il regio decreto del due dicembre 1866 sulla legge del 1861 e sul regio decreto che in forza di quella legge fu pubblicato dal Governo. Per noi dunque l'importante, anzi l'unica cosa a farsi è di vedere se il decreto del 2 dicembre 1866 si fondi in realtà su quello che è disposto nella legge del 1861. E poichè l'onorevole ministro ha parlato di facoltà accordate al Governo riguardo alle direzioni speciali, mi permetto di fargli osservare che nella legge del 1861 si parla, è vero, di facoltà, ma le facoltà vengono cennate un po' più in giù; e prima delle facoltà si parla di doveri. E il principale dovere, che si vede fermamente posto in tutta quella legge, è che siano mantenute le direzioni speciali nelle quattro città di Firenze, di Palermo, di Napoli e di Milano. L'articolo 38 è così concepito:

« Con regio decreto saranno stabilite le norme per le direzioni speciali. » Stabilire delle norme per le direzioni speciali significa forse distruggerle? Se significa questo, io rinunzio alla parola; se leggere queste parole significa autorizzare pur per poco i dubbi dell'onorevole Cortese e dell'onorevole ministro delle finanze, io rinunzierei alla parola. Mi pare però che niun dubbio possa sorgere dall'intelligenza delle citate parole.

Viene quindi nello stesso articolo l'altro paragrafo, in cui si parla delle facoltà delle quali l'onorevole ministro per le finanze teneva conto a fondamento de' suoi dubbi.

Ecco come è scritto :

« Potrà anche essere conferita per decreto reale alle direzioni speciali la facoltà di operare le traslazioni, ecc. »

Convengo quindi che il Governo aveva ricevuto facoltà di poter accordare diritto ad eseguire certe operazioni speciali. Ma ciò non significa che avesse facoltà di distruggere quelle direzioni, e dire: *Più non esistono.* Non confondiamo le due parti chiaramente distinte nella legge del 1861. In una si parla delle direzioni come di una istituzione che deve reggere; nella seconda si parla di facoltà che il Governo poteva e non poteva esercitare. E se il regio decreto del 2 dicembre non mi parlasse che di quelle facoltà, io non avrei nulla a dire; ma quel decreto ha fatto più che esercitare diritti che il Governo aveva ricevuto. Il Governo ha creato a se stesso il diritto di poter distruggere quelle quattro direzioni speciali che la legge manteneva. Quindi, o signori, io non vedo dubbi. Certo dei dubbi si possono elevare per tutto. Ma, signori, si tratta di un regio decreto fatto da un Ministero il quale, quando si trattava di presentare la sua autorità, non aveva mai dei dubbi. E noi, quando si tratta dei nostri diritti, giacchè è un nostro diritto di mantenere la legge qual è e di volere che sia rispettata dal Governo, e noi, dico, quando si tratta dei nostri diritti, siamo subito pronti ad elevare dei dubbi, e dire: Eh! forse il Governo aveva autorità. Il Ministero stesso non potrà trovare grandi argomenti per dare peso a quel *forse*.

Il Ministero passato, che si negava pure di rispondere quando gli si domandava qualche cosa sul perchè della sua dimissione, quel Ministero ora deve essere aiutato se non altro dai nostri dubbi. Io spero che la Camera faccia finalmente sentire che ai regi decreti che si allontanano dalla legge non ci può essere altro che la disapprovazione della Camera stessa. (Benissimo! a sinistra)

**PRESIDENTE.** Darò lettura di un altro voto motivato dagli onorevoli Pessina, Avitabile, Comin e Lazzaro. È in questi termini:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, sicura che il reale decreto del 2 dicembre 1866 non sarà eseguito senza ulteriore discussione nel suo seno, passa all'ordine del giorno. »

A questa dichiarazione aderisce anche l'onorevole Massari, poichè egli dice che in sostanza era animata da questo concetto anche la sua proposta.

**CORTESE.** Dichiaro che aderisco anch'io a questa proposta, riservandomi di proporre il progetto di legge di abrogazione, nel caso che l'onorevole signor ministro venisse a dichiarare alla Camera di voler dare esecuzione a quel decreto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

**FERRARA, ministro per le finanze.** Ho domandato fa-

coltà di parlare unicamente perchè la Camera si faccia una chiara idea della significazione di quest'ordine del giorno.

Prima però debbo replicare brevi parole alle prime considerazioni esposte dall'onorevole Mazzarella.

Tralascio ciò che mi parrebbe ozioso, per venire alla discussione dell'apprezzamento che egli ha fatto; ma egli cominciò dal domandare qual era precisamente l'intenzione del ministro, ed io gliela formulo con tutta precisione.

Io mi propongo, in primo luogo, di prendere ad esame la convenienza dell'operazione di sopprimere le direzioni speciali e di concentrarle in una generale. Io coscienziosamente indagherò quello che mi parrà di trovare pro e contro questo decreto. Se poi mi fossi convinto dell'utilità di questo provvedimento, esaminerò la legalità. E se mi parrà che l'operazione fatta per regio decreto sia sufficientemente legale per poterne assumere la responsabilità, non avrò difficoltà di farlo. Ma se al contrario troverò il minimo dubbio, dichiaro di nuovo che lo sottometterò alla saviezza del Parlamento.

Quello poi cui non posso menomamente adagiarmi si è che qui, su due piedi, da me si pronunzi una sentenza d'illegalità a carico di persone le quali non hanno neppure la possibilità di addurre le loro ragioni.

*Una voce a sinistra.* È la Camera che pronunzia.

**FERRARA, ministro per le finanze.** La Camera potrà benissimo pronunziare; ma siccome si vuole e si deve domandare l'assenso del ministro ad un ordine del giorno che implica questa sentenza, così io ho fatto la mia riserva, e ripeto che in questo caso non potrei fin d'ora acconciarmi alla dichiarazione che in quel decreto vi sia illegalità.

**COMIN.** Io mi permetto di osservare al signor ministro delle finanze che dalle sue ultime parole appare che egli non accetta il nostro ordine del giorno.

**FERRARA, ministro per le finanze.** No, no; l'accetto.

**COMIN.** Perdoni, non lo può accettare dal momento in cui dice che se avrà la convinzione che quel decreto sia costituzionale, egli ne assumerà la responsabilità. Noi, proponendo il nostro ordine del giorno, abbiamo inteso di lasciare intatta la questione di costituzionalità che venne sollevata con tanta eloquenza dall'onorevole Mazzarella. In questo senso il nostro ordine del giorno aveva puramente un carattere sospensivo. Lasciando quindi intatta la questione tutta, il Governo non potrebbe, secondo il concetto nostro, dare esecuzione a quel decreto senza ulteriore discussione in questa Camera.

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Il Ministero accetta l'ordine del giorno nei termini precisi, nei quali venne formulato alla Camera dagli onorevoli Pessina ed altri, e nel senso naturale che ha la proposta.

Le ultime parole del signor ministro delle finanze, dirette a rispondere ad un'osservazione dell'onorevole

Mazzarella, non hanno disdetto per nulla le sue prime dichiarazioni.

Egli da principio ha dichiarato nettamente, e il Ministero conferma che le questioni cui dà luogo il decreto, di che si parla, saranno tutte esaminate, sia sotto l'aspetto della costituzionalità, come sotto quello della convenienza; che al detto decreto attualmente non è data esecuzione, nè per ora la esecuzione sarebbe possibile, attesi gli ostacoli materiali da lui additati; che, in ogni evento, prima di dare esecuzione al detto decreto, il Governo esporrebbe le sue opinioni e chiederebbe il voto del Parlamento. (*Bene!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PESSINA. Non voglio aggiungere che una dichiarazione.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, io domando se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi è approvata.)

La Camera ha inteso come sono formulate le due proposte, l'una dell'onorevole Mazzarella, e l'altra degli onorevoli Pessina, Avitabile, Comin ed altri, a cui hanno fatto adesione gli onorevoli Massari e Cortese.

Siccome quest'ultima sarebbe più larga, e dovrebbe avere la precedenza, io la rileggo:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, sicura che il decreto del 2 dicembre 1866 non sarà eseguito senza ulteriori discussioni nel suo seno, passa all'ordine del giorno. »

CORTESE. Vorrei proporre un emendamento; invece di dire: « prendendo atto delle dichiarazioni del signor ministro delle finanze, » io proporrei che si scrivesse: « prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero. »

PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà, pongo ai voti la risoluzione testè letta con questo emendamento.

(È approvata.)

L'onorevole Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. La Commissione stata nominata dal nostro presidente onde esaminare le condizioni morali ed economiche della città e provincia di Palermo si costituì la sera del giorno 6 del corrente mese. Da quel giorno sino ad oggi essa ha atteso con grande alacrità ad interrogare deputati, e senatori, e tutte quelle persone le quali supponeva potessero fornirle gli schiarimenti opportuni.

Essa ritenne, prima di portarsi a Palermo, di dover assumere tutte quelle indagini che potessero illuminarla nel campo di ricerche che deve praticare nella città di Palermo, ed intravedere, se non altro, gli argomenti su cui, giunta a Palermo, deve rivolgere le sue cure.

Adempiuta questa parte preliminare del suo compito, la quale ha ultimato oggi, essa partirà per Palermo questa sera, e si crede in debito di assicurare la Camera, per mio mezzo, che adempirà il suo mandato con sollecitudine e con affetto.

## RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione sulle petizioni.

Invito l'onorevole Sanguinetti a venire alla tribuna.

SANGUINETTI. Non posso riferire sulla petizione di cui sono relatore, inquantochè non ho ancora i dati che mi occorrono e che attendo dal Ministero dell'istruzione pubblica.

SEBASTIANI, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione di numero 9054 con cui 245 abitanti dei rioni di Sant'Agnello e di Trasaella, frazioni del comune di Piano di Sorrento, chiedevano di distaccarsi da esso e formare un comune a parte.

Ora, siccome posteriormente a questa petizione, con decreto in data del 15 dicembre 1865, il voto di queste due frazioni è stato esaudito, così non vi ha più luogo a deliberazione, e propongo perciò l'ordine del giorno su questa petizione.

(La Camera approva.)

## Arsenale di Alessandria.

SEBASTIANI, *relatore*. Colla petizione 9100 la Giunta municipale di Alessandria espose che il Ministero della guerra richiedeva alla direzione del genio militare in Alessandria che redigesse un progetto per la costruzione d'un arsenale, invitando contemporaneamente il municipio a concorrere alla spesa, e che il municipio, in effetto, deliberava di concorrervi per la somma di lire 100,000.

Il Ministero della guerra posteriormente faceva conoscere al municipio che la somma la quale prima si credeva essere bastare per la costruzione di quell'arsenale in 700,000 lire, non era sufficiente secondo gli studi compiuti sul progetto, ma occorrere invece lire 940,000, epperò essere ben grave la somma che, dedotte le offerte lire 100,000, sarebbe rimasta a carico dell'amministrazione militare. Che, inoltre, essendo il municipio di Torino venuto a conoscenza dell'indicato divisamento del Ministero della guerra, chiedeva che l'arsenale si fondasse invece a Torino, offrendo condizioni vantaggiosissime, dimodochè mentre il ministro della guerra porgeva sentite azioni di grazie al municipio di Alessandria per l'offerta che esso aveva fatta, faceva però osservare che sospendeva ogni deliberazione sul progetto per riuscire a migliori combinazioni nell'interesse dello Stato.

In tale posizione di cose la Giunta municipale di Alessandria credè di sottomettere alcune sue osservazioni alla Camera, osservazioni contemporaneamente anche comunicate al ministro della guerra.

Primieramente, il municipio rifletteva che, quando si costruisce un arsenale militare, conviene stabilirlo

dove la località è più strategica piuttosto che in qualunque altra, e sotto tale aspetto notava come la città di Alessandria avendo una forte cittadella con campo trincerato, nonchè molti altri stabilimenti militari, e centro di varie strade ferrate, doveva essere ritenuta bene adatta per le costruzioni dell'arsenale.

Ma anche sotto l'altro aspetto, che si fosse voluto costruire in qualsiasi altra località, dove il Ministero avesse potuto avere un maggiore concorso di spesa per parte di un municipio, essa Giunta municipale osservava che l'offerta fatta dalla città di Torino non era poi più vantaggiosa di quella della città di Alessandria, perchè il municipio di Torino offriva 500 mila lire, però col patto che su di esse si stabilisse un canone che gli fosse sempre dallo Stato corrisposto; dimodochè veniva ad essere un prestito. Inoltre la città di Torino dava lire 500,000, perchè con esse si facesse una derivazione d'acqua dal canale Michelotti affin di avere una forza di trenta cavalli-vapore da adoperarsi in servizio dell'arsenale.

Ora la Giunta municipale di Alessandria notava che dal canale *Carlo Alberto* di proprietà demaniale poteva aversi il doppio di quella forza motrice, cioè quella di 60 cavalli.

Infine soggiungeva essere anche di spettanza demaniale il terreno della vecchia piazza d'armi d'Alessandria, dove la direzione del genio aveva progettato erigersi l'arsenale, ed essere esso pronto ad accrescere l'offerta concorso con sacrifici novelli.

Non vi ha dubbio che tali considerazioni sono assai serie, ma quando la Camera le potrà tener presenti? Naturalmente quando il ministro della guerra, che è il primo chiamato a vedere se, come e quando conviene fabbricare un arsenale, il quale costituisce non già un interesse municipale, ma un interesse di tutto lo Stato, quando insomma il ministro della guerra presentasse alla Camera un apposito progetto di legge. Quindi la Commissione ha risoluto di proporvi che la petizione della Giunta municipale di Alessandria sia inviata agli archivi della Camera per essere tenuta presente quando venisse presentato un progetto di legge che vi si riferisca.

**BERTEA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BERTEA.** Io non ho nessuna opposizione a fare alle conclusioni proposte dall'onorevole relatore intorno a questa petizione; ma siccome si tratta di conflitto di interessi fra due provincie, io avrei desiderato che l'onorevole relatore avesse cominciato colle parole colle quali ha finito, cioè si fosse limitato unicamente ad annunciare le ragioni che venivano esposte dall'una e dall'altra provincia, dicendo che il solo competente in questa questione è il ministro della guerra; ma egli ha creduto di entrare in apprezzamenti. Io faccio questa dichiarazione onde i diritti di ognuna delle parti non vengano menomamente pregiudicati.

**SEBASTIANI, relatore.** Faccio osservare all'onorevole Bertea che nella esposizione da me fatta della petizione della Giunta di Alessandria io non ho inteso di far risaltare gli interessi più dell'una che dell'altra di due nobili città come Torino ed Alessandria. Io ho solo cercato di fedelmente esporre ciò che si conteneva nella petizione che ho avuto l'onore di riferire, affinchè la Camera la potesse conoscere nel modo come trovai motivata. Ho fatto ciò e niente altro.

(Sono approvate le conclusioni della Commissione, per la trasmissione della petizione 9100 agli archivi.)

**MARSICO, relatore.** Melis Francesco, sergente d'artiglieria in ritiro, di Aquila, ricorre alla Camera per ottenere la revisione della liquidazione della sua pensione, asserendo che per un errore materiale percepisce in meno annue lire 44. Il sergente in ritiro signor Melis si diresse al ministro della guerra per ottenere la rettifica di questa sua pensione; il ministro rispose che non era competenza del Ministero, ma che bisognava si fosse diretto alla Corte dei conti.

Il sergente Melis Francesco si diresse con sua domanda alla Corte dei conti pregandola di rettificare la sua pensione; la Corte dei conti pure rispose che non era sua competenza, perchè essendo stata assegnata la pensione colle forme volute dalla legge, non stava ad essa di rivederla. Il sergente Melis Francesco si dirige perciò alla Camera e dice: io mi sono diretto al ministro della guerra, il quale dichiarò non essere sua competenza rettificare la mia pensione; mi sono diretto alla Corte dei conti, la quale fece la stessa dichiarazione; mi dirigo dunque alla Camera per sapere chi deve vedere se debba sì o no la mia pensione essere rettificata.

Però il sergente Melis non aveva osservato che la legge, che istituisce la Corte dei conti, provvede a questo suo desiderio, perchè l'articolo 11 della detta legge prescrive come, quando alcuno desideri la revisione delle pensioni potrà chiederlo alla Corte dei conti in via contenziosa; è questo che il sergente Melis non ha fatto, gli resta quindi di sperimentare la sua domanda in via contenziosa alla Corte stessa, la quale deve rendergli giustizia; così per questa ragione la Commissione vi propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

#### Carcerati delle provincie napoletane.

**MARSICO, relatore.** Il deputato Ricciardi presenta un reclamo collettivo dei carcerati delle provincie napoletane, onde essere abilitati a godere dell'indulto fatto con decreto del 6 settembre 1860.

La vostra Commissione, esaminando questo reclamo collettivo, non ha preso in merito alcuna deliberazione, ma come ha trovato che il potere esecutivo aveva emanato un regio decreto il dì 14 gennaio 1863, col quale era

impedita l'esecuzione del decreto del 6 settembre 1860, e il potere esecutivo si era impegnato a sottomettere il suo decreto all'approvazione del Parlamento, tosto che la Camera sarebbe aperta, così la vostra Commissione, senza entrare nel merito della petizione, propone alla Camera d'inviarla al guardasigilli, invitando tanto il guardasigilli, quanto il ministro dell'interno, sottoscrittori entrambi del decreto 14 gennaio 1863, a presentare alla Camera il detto decreto per discutersi in merito sopra di esso.

**TECCHIO**, *ministro di grazia e giustizia*. Non muovo difficoltà a che la Camera trasmetta la petizione, della quale si è parlato testè, al Ministero di grazia e giustizia. Tuttavia mi credo in debito di mentovare alla Camera come, pochi giorni or sono, la questione circa il decreto d'indulto 6 settembre 1860 sia stata trattata in questo stesso recinto, e come la Camera all'unanimità, tranne il voto dell'onorevole Minervini, abbia deciso che niente occorra farsi in proposito.

In quella occasione ho manifestato l'avviso che il decreto 6 settembre 1860 non potesse riputarsi sancito da un re il quale fosse tuttavia nel possesso delle reali prerogative, perchè il decreto fu emanato dal Borbone nell'atto medesimo che egli, abdicando di fatto (se non di nome) il potere, se ne fuggiva da Napoli. Un re che fugge e che abdica così il potere avrebb'egli facoltà di condonare le pene e aprire le porte delle prigioni ai condannati per reati comuni e gravissimi, come faceva in quel giorno il Borbone? Nessuno, pare a me, vorrà ammettere codesta teoria, che tornerebbe fatale all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza.

Faccia pertanto la Camera ciò che meglio ella stima intorno alle conclusioni dell'onorevole relatore. Ma, secondo ch'io penso, la Camera si mostrerebbe più consentanea al suo voto di pochi giorni or sono, se decidesse di passare senz'altro all'ordine del giorno sopra la petizione che fu riferita.

**MARSICO**, *relatore*. Non sarò io certamente che verrò a sostenere alla Camera la legalità dei decreti emanati dalla dinastia borbonica. Per me e per molti amici miei la dinastia borbonica cessava di esistere legalmente fino dal 1848, quando infrangeva lo Statuto costituzionale che aveva giurato per sostituirvi la forza e l'arbitrio. Io non verrò dunque a fare l'esame del decreto, e se debba o no sussistere. Io richiamo l'attenzione della Camera semplicemente su quel che testè è stato fatto, su quel che testè la Camera ha discusso. Noi vediamo una quantità di decreti regi, i quali, senza aver la forza di legge, sono eseguiti come leggi. Ora, per questo decreto del 14 gennaio 1863, segnatamente, il potere esecutivo ha l'obbligo di presentarlo all'esame della Camera, perchè il potere esecutivo nel pubblicarlo ha detto: non appena sarà riunito il Parlamento noi ci obblighiamo di presentarlo. Io credo adunque che per il rispetto che si deve al Parlamento, per l'esatta applicazione delle norme prescritte dallo

Statuto, e per l'osservanza delle forme parlamentari è necessario che il decreto 14 gennaio 1863 sia presentato all'esame del Parlamento.

Sostengo adunque le conclusioni che in tale senso ho portato in nome della Commissione.

**PRESIDENTE**. L'onorevole guardasigilli intende far la proposta dell'ordine del giorno?

**MAZZIOTTI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha facoltà di parlare.

**MAZZIOTTI**. Aveva chiesta la parola quando credeva si parlasse del decreto del 6 settembre 1860, fatto da Francesco ex-re di Napoli, quando appunto fuggiva, perchè ricordava che quel decreto fu annullato dal Parlamento. Ma adesso ho inteso meglio e non mi pare che si parli di quel decreto.

**MASSARI GIUSEPPE**. Si parla appunto di quello.

**MAZZIOTTI**. Ebbene è una legge del Parlamento che l'ha annullato; e questa legge fu proposta dal guardasigilli Pisanelli, il quale dichiara che avrebbe impetrata grazia dal Re per tutte quelle persone contemplate in quel decreto le quali non avrebbero potuto più compromettere l'ordine pubblico. In conseguenza, se è questione di eseguire una legge, pare che non si possa adesso accettare le conclusioni della Commissione.

**TECCHIO**, *ministro di grazia e giustizia*. Io credo che l'onorevole Mazziotti cada in equivoco quando suppone che in questa materia sia stata stanziata una legge dal Parlamento.

In fatto nessuna legge venne stanziata circa la validità e l'efficacia, o no, del decreto del Borbone 6 settembre 1860.

Vero è bensì che con decreto 14 gennaio 1863, proposto dal ministro di grazia e giustizia onorevole Pisanelli, e dal ministro dell'interno onorevole Peruzzi, fu *sospeso* il decreto 6 settembre 1860, e fu altresì dichiarato che quel decreto 14 gennaio 1863 sarebbe presentato al Parlamento.

Di qui vede l'onorevole Mazziotti e vede la Camera che per avventura i ministri sottoscritti al decreto 14 gennaio 1863 intendevano di lasciar intatta la questione se il decreto 6 settembre 1860 potesse, o no, avere forza di indulto legittimo ed attendibile.

Quanto a me ho esposta la mia opinione.

Quel decreto non ha e non può avere forza di indulto legittimo ed attendibile, perchè non è un decreto che sia stato emanato da Re che fosse nel pieno possesso delle regie prerogative; e, ciò posto, non fa bisogno e non è logico che per me si chiedga che il Parlamento sancisca a legge il decreto di *sospensione* 14 gennaio 1863.

Spetta alla Camera deliberare sulla petizione 10,906. Ma non tornava inopportuno ch'io rammentassi che, se non era stata in addietro dettata una legge sulla materia, pochi giorni or sono il deputato Minervini proponeva appunto che la legge venisse dettata di iniziativa parlamentare; che alla di lui proposta ho mosse

le obiezioni testè accennate; e che la Camera, a voti unanimi, salvo il solo onorevole Minervini, ha rifiutato di prendere in considerazione quella proposta.

**PUCIONI.** L'onorevole guardasigilli ha prevenuto in gran parte le osservazioni che io volevo fare.

A me pare che l'unica via, la quale si presenta alla Camera in questa questione, sia la votazione dell'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione che è stata presentata. L'ordine del giorno puro e semplice è, a mio senso, la sola deliberazione che possiamo prendere, inquantochè, quando si tratta di materie di indulto, non comprendo come la Camera vi si possa intromettere, poichè tal materia si riferisce alla prerogativa sovrana. Mi pare che l'onorevole guardasigilli abbia con gravissime osservazioni chiarito la cosa. Ora se la Camera deliberasse l'invio della petizione al guardasigilli, nel senso che la Commissione propone, verrebbe implicitamente a revocare una deliberazione già da lei presa, quando l'onorevole nostro collega Minervini con un disegno di legge d'iniziativa sua intendeva che il decreto del 1860 venisse ad acquistare forza di legge. Per uscire adunque da questa difficoltà, l'unica via che si presenta è l'ordine del giorno puro e semplice, ed io ne fo formale proposta.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, debbo domandare se è appoggiata.

(È appoggiata e quindi approvata.)

È stata fatta la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 10,906.

La metto a partito.

(È approvata.)

Prego l'onorevole Lovito di venire alla tribuna.

**LOVITO, relatore.** Petizione 11,401.

Il municipio d'Imola, nella tornata del 1° febbraio 1865, passava a rassegna tutti gli inconvenienti i quali derivano in generale ai comuni dall'applicazione della legge 28 giugno 1866, la quale stabiliva a favore del Governo, ed estendeva il dazio-consumo, prima applicato semplicemente ai comuni. Il municipio veniva esaminando le condizioni infelici che sarebbero fatte ai comuni dalla continuazione di quest'imposta nello stato in cui si trova, ma non veniva ad altre conclusioni che a quella di aggiungere ancora la sua voce alle altre dei tanti municipi italiani levatasi contro quella legge, e la applicazione anche peggiore che se ne fa. Ora, siccome il dazio di consumo è una delle questioni sulle quali versano ora gli studi dell'onorevole ministro per le finanze, dietro quanto egli ha annunciato nella sua esposizione finanziaria, così la vostra Commissione è venuta nella risoluzione di proporvi il rinvio agli archivi di questa petizione che potrà essere opportunamente consultata.

(La Camera approva.)

Colla petizione 11,405 il dottore Giuseppe Cinelli, medico condotto in Certaldo, il quale aveva prestato

dei servigi all'ospedale comunale di Massa Marittima, ed alla casa di forza di Volterra, chiede gli sia liquidata la pensione a carico del bilancio dello Stato.

Egli lamenta inoltre in una petizione ben lunga, ma non egualmente brillante di chiarezza, alcune condanne riportate dai tribunali ordinari, a quanto pare, pure sullo stesso argomento. E l'intelligenza di questa petizione io la debbo all'onorevole collega Salvagnoli, il quale si compiacque farmene l'interpretazione. Ora, siccome, per quanto riguarda la pensione, il signor dottore Cinelli, che ha servito il municipio di Massa Marittima, non può pretenderla a carico del bilancio dello Stato, e d'altronde gli è sempre aperta la via al solo tribunale competente in questa materia, cioè la Corte dei conti; inoltre considerando che per tutte le ragioni offese o trascurate dai tribunali, ogni cittadino può ricorrere alla Corte d'appello, e poi da ultimo alla Cassazione; così, e per queste ragioni, la Commissione vostra è venuta nella deliberazione di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

#### Ufficiali telegrafici della marina napoletana.

**LOVITO, relatore.** Colla petizione 11,416 nove ufficiali telegrafici, attinenti alla già marina napoletana, richiamano l'attenzione della Camera sulla esecuzione della legge 2 giugno 1866 con cui agli ufficiali appartenenti a quella marina fu condonato il biennio di servizio per liquidare la loro pensione. Nella legge 2 giugno 1866 non è fatta precisa menzione degli ufficiali telegrafici. Però nella tornata del 19 maggio 1866, quando questa medesima legge proposta dal ministro Angioletti si discuteva, il ministro stesso in risposta all'onorevole Sebastiani...

**SEBASTIANI.** Domando la parola.

**LOVITO, relatore...** il quale lo interrogava per sapere se il condono di questo biennio fosse stato fatto anche a vantaggio del corpo degli ufficiali telegrafici, il ministro Angioletti rispondeva che questo era ben inteso, dappoichè per la legge organica gli ufficiali telegrafici erano assimilati ai militari della marina.

In guisa che pare non vi sia dubbio su questa interpretazione data dalla Camera nel momento che si discuteva la legge. D'altronde, se riscontriamo anche le leggi organiche relative al corpo telegrafico, una parte delle quali venne inserita nel decreto del 17 ottobre 1815 dell'ex-regno delle Due Sicilie, al titolo 8 noi troviamo:

« Art. 90. Gli impiegati telegrafici godranno delle pensioni di ritiro concesse ai militari ch'è muoiono sul campo di battaglia.

« Art. 91. Questi impiegati saranno tenuti a rilasciare sui loro soldi a beneficio del nostro reale tesoro quelle quote che rilasciano gli ufficiali a cui sono assimilati. L'uso di queste somme sarà quello definito dai rispettivi regolamenti militari a questo riguardo. »

Da queste e da altre disposizioni del medesimo decreto apparisce chiaro che il corpo degli ufficiali telegrafici era assimilato agli ufficiali dell'ex-marina napoletana.

In conclusione, alla vostra Commissione parve che in fondo la giustizia stesse dalla parte dei petenti. Però, siccome nella loro petizione hanno tralasciato di dire se essi abbiano ricorso in linea contenziosa alla Corte dei conti, la quale in seconda istanza avrebbe dovuto risolvere a sezioni riunite su queste pensioni, così la vostra Commissione, indicando ai petenti la via naturale da seguirsi, quale è quella della Corte dei conti a sezioni riunite in linea litigiosa, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**SEBASTIANI.** L'onorevole relatore ha ricordato che, nel discutersi alla Camera la legge che concedeva il condono del biennio agli uffiziali della marina napoletana, io domandava al ministro della marina se gli uffiziali telegrafici napoletani, assimilati al corpo della real marina dalle leggi napoletane, erano compresi in quel progetto di legge, e che il ministro Angioletti rispondeva affermativamente. Io fui indotto a fare tale mozione dal principio che bisogna fare la giustizia per tutti quelli che si trovano in pari condizioni.

Ora la Corte dei conti in prima istanza ha creduto di non riconoscere compreso in quella legge il diritto degli uffiziali telegrafici di avere il condono del biennio. Essa avrà creduto che le disposizioni delle leggi napolitane erano forse assurde perchè equiparavano gli uffiziali telegrafici agli uffiziali di marina; ma non era cotesta la considerazione da tenersi presente, perchè non si trattava di vedere se le leggi napolitane erano bene o mal fatte, ma solo di riconoscere un fatto da cui derivano incontrastabili diritti.

Ed il fatto si è che gli uffiziali telegrafici erano assimilati agli uffiziali di marina in tutte le disposizioni su tale materia emesse dal Governo napolitano.

Infatti era disposto nel articolo 1° del decreto organico del 17 ottobre 1815 che:

« Il corpo telegrafico sarà considerato qual corpo militare in tutto ciò che riguarda i doveri, la disciplina e le prerogative degl'individui che lo compongono, e sarà nella sola dipendenza del segretario di Stato di marina. »

Nella reale ordinanza del 1° di ottobre 1818, era detto nel titolo XIV, articolo 2 che:

« Il corpo telegrafico verrà considerato come corpo militare inerente alla nostra real marina, e dipenderà pel suo servizio immediatamente dal nostro segretario di Stato della marina. »

E nel decreto del 6 febbraio 1838 era prescritto all'articolo 2 che:

« Il corpo telegrafico farà parte del ramo militare della real marina. »

Ed i fatti corrispondevano a tali disposizioni: tanto

è vero, che il corpo telegrafico napoletano ebbe a primo comandante il colonnello Calefati, e l'ultimo fu, quando nel 1862 fu abolito, il colonnello Traversa; ed ispettori ne furono i generali di marina De Blasiis, Palumbo, ecc. È da ricordarsi inoltre che capitani, uffiziali della real marina, non che piloti, passarono a servire nel corpo telegrafico, ed uffiziali telegrafici ebbero il grado di maggiore e capitano di marina; e potrei citare nomi non pochi come Di Palma, i Balsamo, i Cafiero ed altri. La stessa Corte dei conti poi, se non sono male informato, nel discutere una istanza del signor Di Palma, uno di detti uffiziali telegrafici, riconosceva in esso la qualità di ufficiale di marina; perchè, avendo il nominato ufficiale avanzata una domanda per il condono del biennio dopo la legge che lo accordava agli uffiziali del disciolto esercito napoletano, la Corte dei conti dichiarò con deliberazione del 15 dicembre 1865, che non poteva riconoscere a favore del Di Palma il condono del biennio, perchè esso erasi accordato dalla legge del biennio per gli uffiziali 26 di marzo 1866, non agli uffiziali di marina, ma solo a quelli dell'esercito.

Vero è però che, avendo gli uffiziali telegrafici espletato soltanto il primo grado di giurisdizione dinanzi alla Corte dei conti, conviene certamente che esauriscano il secondo, affinchè la Corte dei conti deliberi a sezioni riunite sul loro gravame, e dopo questo il potere legislativo potrebbe provvedere a far interpretare la legge come esso l'ha fatta. E per tale considerazione io mi unifermo alle conclusioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole D'Ayala ha facoltà di parlare.

**D'AYALA.** Dopo le parole testè pronunciate dall'onorevole Sebastiani, io avrei sperato che fosse stata indirizzata preghiera all'onorevole relatore perchè, invece di proporre l'ordine del giorno su questa petizione, chiedesse fosse inviata al ministro della marina, perchè appunto quell'articolo 90 che ha citato il relatore del decreto che ora è legge, del 17 ottobre 1815 intorno all'ordinamento degli uffiziali telegrafici in Napoli, quel decreto dà tutte le ragioni, anzi innalza veramente l'ufficio di ufficiale telegrafico; poichè le parole che già egli ha citate suonano che debbano cotesti uffiziali telegrafici essere considerati nelle loro pensioni di ritiro come coloro i quali muoiano sul campo di battaglia. E ciò prova quanto si dovesse valutare il servizio di questi uffiziali; poichè non si tratta di stare dinanzi ad una pila o di avere a che fare colla colonna elettro-magnetica, si tratta di stare sulla cima dei più alti monti, della vita più dura e selvaggia. Chiunque di noi ha fatto delle passeggiate per vedute botaniche o geologiche, ha potuto vedere o sulla torre d'Orlando a Gaeta, o sui Camaldoli di Napoli, che specie di servizio sia stato quello; tanto più che molte volte (e basterebbe per ciò consultare le statistiche) questi uffiziali telegrafici

sono rimasti morti per essere stati colpiti dal freddo o dal fulmine, come avvenne al capitano Fergola sui monti di Messina per lavori di triangolazione.

Io non veggo come si possa passare all'ordine del giorno sopra la petizione di questi poveri ufficiali, dicendo che essi debbono rivolgersi al contenzioso; non pensando che per sostenere una causa dinanzi al contenzioso ci vogliono mezzi, quattrini e viaggi; cose tutte che si trovano forse agli antipodi dei mezzi di cui possono disporre quelli che aspettano qualche beneficio da una sottilissima pensione.

Questi ufficiali poi invocano una legge. La Corte dei conti alla fin fine non può leggere nella legge un'ampliamento di concetto, deve leggerla nella sua dicitura esplicita, ed in questa sua dicitura esplicita, tanto in quella del 26 marzo 1865, quanto in quella del 2 giugno 1866, la prima relativa agli uffiziali di terra, l'altra a quelli della marineria, non si legge punto che vi siano compresi gli uffiziali telegrafici.

Io sorgo di quando in quando, e forse mio malgrado, contro queste leggi fatte a spizzico, ma ciò debbo fare appunto perchè, quando le leggi non sono sintetiche e complessive, ne nascono degli inconvenienti. Abbiamo una legge del 26 marzo 1865 riguardante gli uffiziali di terra, ed una legge del 2 giugno 1866 per la marineria, non abbiamo poi una legge per i poveri impiegati civili, per i quali inutilmente di tanto in tanto l'onorevole Catucci ed io e moltissimi deputati abbiamo perorato.

**COMIN.** Domando la parola.

**D'AYALA.** E finalmente noi abbiamo un'altra classe d'impiegati telegrafici, i quali non desiderano di essere confusi in mezzo a tante e tante leggi parziali.

Per la qual cosa io stimo opportuno che questa petizione, invece di andare così quasi abbandonata con un ordine del giorno, anche per un poco di pietà verso la gente lontana, meriti qualche considerazione, ed io propongo che questa petizione sia inviata al ministro della marineria, o a quello dei lavori pubblici, dal quale in questo momento dipendono, non più, per nostra fortuna e per omaggio alla civiltà, i telegrafi semaforici, ma i telegrafi elettrici.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Pirolì.

**PIROLÌ.** Ho chiesto la parola quando ho udito proporre che si mandi al ministro della marina questa petizione, quasi che il ministro possa riformare quello che ha statuito o statuirà la Corte dei conti.

In materia di pensioni è la Corte dei conti che giudica, a termini delle leggi vigenti, se vi sia o no diritto alla pensione. La via è indicata adunque dalla legge stessa; e coloro i quali credono di avere un diritto a pensione, debbono rivolgersi alla Corte dei conti: e quando questa avrà deciso in ultimo grado, nessun ministro potrà provvedere altrimenti, da quello che la Corte dei conti avrà stabilito.

Ora l'onorevole D'Ayala accennava invece che lo

scopo dell'invio sarebbe per provocare o una legge o non so quale altro atto a favore dei petenti.

Intorno a questo io mi limito ad osservare che, ove si creda che una legge debba essere fatta per i supplicanti, ci metteremmo sempre più in quel sistema di leggi minute e parziali che giustamente censurava l'onorevole D'Ayala, e aggiungo che ad ogni modo ciascuno di noi ha il diritto di proporre un progetto di legge...

**D'AYALA.** C'è la legge.

**PIROLÌ.** Mi dicono che c'è la legge! Ma se c'è la legge, allora lasciamo libera l'azione ai tribunali competenti; decidano essi se i petenti hanno o no diritto a quello che domandano.

Io quindi appoggio l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Comin.

**COMIN.** La questione mi pare che dovrebbe essere questa.

Nella legge che si è discussa per il condono del biennio, è sorta la controversia che facciamo adesso; si è domandato al ministro della marina se intendeva che in quella legge fossero compresi gli impiegati telegrafici, i quali per le istituzioni del Mezzogiorno facevano parte dell'amministrazione della marina. Il ministro, assenziente la Camera, ha dichiarato che questi impiegati facevano parte di quell'amministrazione. Dunque non mi pare che ci sia bisogno di una legge, giacchè la Camera ha già fatta questa dichiarazione.

La Corte dei conti, come si sa, ha escluso questi impiegati dal beneficio loro accordato con quella legge; io non saprei dire per qual motivo essa sia venuta in questa sentenza: avrà avuto certamente delle gravi ragioni; ma a me pare che essa non si sia ben regolata, e che sia partita da criteri diversi da quelli dai quali avrebbe dovuto partire; perchè, se questi impiegati telegrafici facevano parte dell'amministrazione civile della marina nel regno di Napoli, evidentemente devono essere inclusi in quella legge che accordava il condono del biennio agli impiegati della marina; se erano assimilati ai militari, non so capire perchè la Corte dei conti non abbia voluto ammetterli al beneficio del condono del biennio, dacchè una legge per ciò appunto si era fatta.

Per conseguenza nello stato attuale delle cose io non credo che ci sia bisogno di una legge, poichè la legge c'è, ma credo che basti un ordine del giorno della Camera, il quale rinnovi la dichiarazione che ha fatta, assenziente il ministro della marina.

La condotta tenuta dalla Corte dei conti, la quale deve conoscere il sistema amministrativo del Mezzogiorno riguardante la marina, mi permettano di dirlo, non ha senso.

Io poi lascio alla Camera di decidere quello che essa crede. Certo l'ordine del giorno puro e semplice a me

pare che significhi raffermare un'altra volta un'ingiustizia patente che si è fatta.

**PIROLI.** Le parole dette dall'onorevole Comin confermano sempre più le mie osservazioni.

Di che cosa si tratterebbe? Si tratterebbe che la Corte dei conti, a parere dei preopinanti, avrebbe fatta una erronea interpretazione della legge da essi invocata.

Ora, io credo che nessuno vorrà ammettere che dalle decisioni di un corpo giudicante si possa ricorrere alla Camera, perchè si faccia ad interpretare diversamente la legge nel deliberare sopra una petizione. Se la legge è dubbia od oscura, bisogna fare una legge dichiarativa che ne chiarisca il vero significato, e questo non può farlo la Camera da sè, non un solo ramo del Parlamento.

Una legge dichiarativa deve seguire il corso di qualunque altro progetto di legge, e quindi io ripeto: se vi è chi crede sia necessaria una legge, se ne faccia promotore, la legge dichiarativa obbligherà anche la Corte dei conti. Ma oggi come possiamo censurare, e a quale scopo la decisione che la Corte ha proferita in base alla legge attuale? Si disse che una espressa dichiarazione del ministro della marina avrebbe ammesso che nella legge più volte ricordata si comprendevano anche gli ufficiali telegrafici napoletani: ma io non ho bisogno di richiamare ai miei onorevoli colleghi, come non tutto quello che si dice in occasione di una legge è sempre argomento sufficiente per dare norma a bene interpretare la legge medesima.

Bisogna che la legge parli chiaro, ed è forza bene ritenere che nel caso lasci per lo meno luogo a grave dubbio: non credo che si possa ricorrere ad un argomento isolato e tratto dalle dichiarazioni fatte nel corso della discussione per fare prevalere una interpretazione che sarà forse giusta, ma di cui fino a prova contraria ho ragione di dubitare, poichè tutti sappiamo che le decisioni della Corte dei conti sono sempre dettate da spirito di severa ed illuminata giustizia.

Ad ogni modo, io intanto insisto perchè si proceda all'ordine del giorno sulla petizione in esame, inquantochè non credo che, per avere dichiarazione di leggi dubbie ed oscure, si possa ricorrere alla Camera, e questa possa pronunciarsi, in occasione di esame di petizioni.

**TECCHIO, ministro di grazia e giustizia.** Per l'interesse della legge e per quello medesimo dei petenti, coloro che hanno presa la parola in pro della petizione dovrebbero, credo io, appigliarsi ad un sistema diverso da quello nel quale essi sono avviati.

Considerino che, quando ottenessero dalla Camera una dichiarazione nel senso a cui accennano, non peranco giungerebbero a pratico risultamento; perchè il Ministero non potrebbe eseguire le deliberazioni della Camera, in quanto tornerebbero in contraddizione colla sentenza del tribunale competente.

Il Ministero può e deve eseguire le sentenze: non deve, non può eseguire una dichiarazione della Camera che alle sentenze repugni.

Vi ha di più. Ove pure il Ministero si reputasse licenziato ad eseguire la deliberazione della Camera e a decretare la pensione a quegli ufficiali a cui la sentenza l'avesse negata, la Corte dei conti non registrerebbe il decreto di pensione; e quindi rimarrebbe vuota di effetto la deliberazione della Camera.

Il mezzo unico, lo spediente unico consiste nella proposta di una legge dichiarativa.

Invero, dal momento che il tribunale supremo ha applicato la legge in un certo senso, la legge dev'essere, nel caso deciso, dal potere esecutivo osservata così come il tribunale supremo l'ha interpretata. E se altri crede che la data interpretazione o non sia conforme alla lettera, o non sia conforme allo spirito della legge, non vi è punto altra via che quella di proporre una legge d'interpretazione, la quale, posto che venga approvata, diventa obbligatoria per tutti, ed eziandio pel tribunale supremo che da prima abbia risposto diversamente.

**LOVITO, relatore.** Se si trattasse di compenetrarsi della condizione infelice in cui si trovano gli ufficiali telegrafici, o di discutere ora a loro riguardo un disegno di legge, io dividerei completamente l'opinione dell'onorevole D'Ayala, che ne ha discorso così bellamente e con un interesse che io completamente divido.

Ma a me pare che la questione oramai dilucidata dalle parole dell'onorevole Piroli e dell'onorevole guardasigilli consista in questo che cotesti ufficiali telegrafici non hanno esperito tutti i gradi, perchè la loro pensione sia riveduta. La Commissione, quando ha esposte le ragioni delle conclusioni a cui è venuta, ha dichiarato essere convinta che gli ufficiali telegrafici meritano eguale trattamento degli ufficiali della marina napoletana, ed in questo avviso è stata confermata dal decreto organico di cui il relatore ha avuto testè l'onore di leggere alla Camera gli articoli 90 e 91, ed ancora dalle dichiarazioni avvenute nella tornata del 19 maggio, fatte dal ministro Angioletti in risposta all'onorevole deputato Sebastiani. La Commissione ciò nondimeno, favorevole come essa è, alla condizione degli ufficiali telegrafici, che riguarda precisamente assimilati ai militari dell'antica marina napoletana, ha adottata la conclusione dell'ordine del giorno, perchè gli ufficiali vadano in linea contenziosa innanzi alla Corte dei conti, per decidere a sezione riunita. Poichè qualora in questo secondo stadio la Corte dei conti dovesse decidere diversamente dal modo in cui il ministro proponente e la Camera intesero, e spero intendano anche ora la legge del 2 giugno 1866, allora sarà il caso che questi petenti potranno rivolgersi alla Camera, perchè essa inviti il potere esecutivo a presentare un progetto di legge di

interpretazione di un'altra legge; ma nello stato presente io credo che noi non arriveremo allo scopo, come ha detto il ministro guardasigilli, in quanto che il Ministero non è superiore, e neppure lo è la Camera, alla Corte dei conti.

La Corte dei conti è un tribunale inamovibile ed indipendente, che giudica in materia di pensioni a norma di legge, senza attendere nè all'ordine del giorno, nè all'invio d'una petizione. Qualora essa interpretasse una legge diversamente dal modo come il Parlamento la interpreta, e nel caso che vi sieno interessi trascurati che debbano essere presi in considerazione, allora sarà il caso di una legge interpretativa; ma nel caso presente noi non possiamo fare di meglio che indicare appunto la via da seguire i petenti, onde espletare la discussione delle loro ragioni. Quindi per tali motivi noi che lo proponevamo, insistiamo ancora sull'ordine del giorno, che, invece di essere dannoso alle condizioni dei petizionari, io credo che le avvantaggi.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli D'Ayala e Sebastiani propongono questa risoluzione:

« La Camera, considerando che nella legge 2 giugno 1866 furono compresi gli ufficiali telegrafici dell'abolito corpo napoletano, passa all'ordine del giorno. »

Ora spetterebbe la facoltà di parlare all'onorevole D'Ayala, ma è stata domandata la chiusura. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Pongo ai voti come emendamento ...

**COMIN.** Domando la parola.

Desidererei solo di avere una dichiarazione dall'onorevole ministro della marina, perchè mi pare che ogni discussione sarebbe troncata, qualora...

**PRESIDENTE.** È bell'è troncata. È chiusa. (*Si ride*)

**COMIN.** Siccome non entro nella questione, non discuto, se la Camera credesse...

*Voci.* Dopo la votazione.

**PRESIDENTE.** Parlerà dopo la votazione. È verissimo che l'ordine del giorno ha sempre la precedenza, ma per sentimento di giustizia io credo di dover mettere ai voti prima la proposta Sebastiani e D'Ayala che è un emendamento alla proposta della Commissione.

Domando prima di tutto se sia appoggiata la proposta Sebastiani e D'Ayala.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottata.)

**COMIN.** Siccome si tratterebbe di portare sul terreno pratico questa quistione, la quale da quanto hanno detto l'onorevole Piroli e l'onorevole guardasigilli, potrebbe inciampare ancora nella Corte dei conti, mi permetto di pregare l'onorevole ministro per la marina a dire se, a norma delle dichiarazioni del suo predecessore,

egli accetterebbe un disegno di legge che si potrebbe formulare anche domani nel senso della presente decisione della Camera.

**ASPRONI.** Sarebbe meglio.

**PESCETTO,** ministro per la marina. Non avrei difficoltà d'ammettere in massima quanto è stato altra volta pregiudicato dalla Camera, e confermato attualmente, ma nello stato attuale delle cose, colla decisione che ha testè presa la Camera, io non saprei davvero cosa potesse fare il ministro della marina. Il ministro della marina, come in generale tutti i ministri, dalla legge delle pensioni non ha altra facoltà che di concedere a quelli che ne hanno fatta domanda, o che ha collocato d'autorità a riposo, i titoli da far valere davanti alla Corte dei conti. A questi individui tali documenti sono stati concessi, la Corte dei conti non ha creduto sui medesimi poter riconoscere diritto alla giubilazione; al ministro della marina non resterebbe quindi più nulla a fare a questo riguardo.

Quanto alla nuova legge mi permetta l'onorevole Comin e mi permetta la Camera che io dica essere per me difficile sapere in che modo potrà essere sanzionata, poichè, mentre in massima la Camera adottò ora il principio che gli ufficiali telegrafici dell'ex-regno napoletano devono essere assimilati ai militari attinenti alla marina già napoletana, a termini del decreto stato letto poco fa dall'onorevole relatore delle petizioni, non devono essere considerati come impiegati definitivi del Ministero della marina tuttochè impiegati civili. Finalmente, per quanto riguarda l'applicazione della legge pel condono del biennio bisognerà vedere come gli onorevoli proponenti vorranno ciò esporre e formulare nel progetto di legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Pessina.

**PESSINA.** Dopo la risoluzione che oggi ha presa la Camera parmi non sorgano le difficoltà che a prima vista sembrano apparire.

La Camera non ha fatto altro che confermare dinanzi a se stessa quell'interpretazione della legge che era già stata data dallo stesso ministro della marina, signor Angioletti.

Per avventura, e per quanto ho sentito dall'onorevole relatore, noi non ci troviamo nel caso che la Corte dei conti abbia già deciso irrevocabilmente; vi è stato, è vero, un primo pronunziato, ma non è ancora intervenuto un pronunziato definitivo ed irrevocabile, che farebbe passare in giudicato il pronunziato medesimo. Quindi pendendo un giudizio innanzi alla Corte dei conti, ed essendosi di nuovo dichiarato solennemente dalla Camera che in quella legge essa intese includere come ufficiali appartenenti alla marina gli ufficiali telegrafici, il Ministero naturalmente è tenuto a proporre un progetto di legge interpretativa, e questa legge interpretativa naturalmente avrebbe il suo valore pendente il giudizio da pronunziarsi davanti alla Corte dei conti.

(Il deputato Pescetto ministro per la marineria presta giuramento.)

**PRESIDENTE.** Facciano delle proposte.

**PESSINA.** La proposta sarebbe questa:

« La Camera invita il ministro della marina a presentare un progetto di legge... »

**LOVITO, relatore.** Io, per conto mio, non come relatore della Commissione, ma come semplice deputato, mi opporrei a questa proposta, non per lo scopo che essa intende raggiungere, e che io divido coll'onorevole proponente Pessina, dopo avere dichiarato che le opinioni della Commissione, di cui anche l'onorevole Pessina fa parte, sono favorevoli alla condizione di questi impiegati telegrafici; ma perchè allo stato presente, senz'altra discussione, e con un numero di deputati così assottigliato, non puossi discutere, nè risolvere su materia sì grave... (*Mormorio*)

**BERTEA.** Domando la parola.

**LOVITO, relatore.** E noti l'onorevole Pessina, se si desse il caso che fosse dalla Camera respinta questa sua proposta, quale sarebbe la conseguenza? Avrebbe egli giovato alla condizione di coloro cui si propone di giovare? Certo che no. Per queste ragioni, io prego l'onorevole Pessina a volere ritirare, nell'interesse stesso della causa che propugniamo entrambi d'accordo, la sua proposta.

**PESSINA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertea.

**BERTEA.** Sentirò prima la dichiarazione che sarà per fare l'onorevole Pessina.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pessina.

**PESSINA.** Considerando appunto le ultime ragioni esposte dall'onorevole Lovito, io ritiro la mozione e dichiaro d'averla fatta solo perchè aveva veduto sorgere l'onorevole ministro della marina a porre come impossibile la soluzione di questa questione. Io aveva creduto di porre innanzi alla Camera un modo pratico, un espediente; ma giacchè questo potrebbe pregiudicare la questione, ritiro la proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor ministro della marina, ma gli faccio osservare che la proposta è ritirata.

**PESCETTO, ministro per la marineria.** Risponderò soltanto a quanto volle dire l'onorevole Pessina, il quale ha creduto che colle mie parole avessi voluto dichiarare impossibile il far qualche cosa per questi impiegati telegrafici del già Governo delle Due Sicilie.

Io ho risposto all'interpellanza che miolgeva l'onorevole Comin in due modi: dapprima ho detto che quanto alla votazione testè fatta alla Camera, il ministro della marina era impossibilitato di tradurla in atto, dappoichè egli, come ogni altro ministro, nella liquidazione di pensioni, non fa altro che portare alla firma del Re il decreto con cui si mette a riposo l'impiegato, autorizzandolo a far valere i suoi titoli pel

conseguimento della pensione. Firmato il decreto, il ministro prepara tutti i titoli dell'impiegato, i quali dipendono dalla matricola esistente al Ministero, e li rimette all'impiegato stesso, il quale poi se ne va alla Corte dei conti. Qui finisce ogni ingerenza del Ministero nella questione della liquidazione delle pensioni; quindi, non so cosa possa fare il Ministero della marina, quanto a questi impiegati telegrafici, dopochè un tribunale supremo, come quello della Corte dei conti ha pronunziato in un senso diverso da quello che la Camera desidererebbe.

Quanto poi all'altra questione fatta dall'onorevole Comin, se cioè il ministro della marina si sarebbe opposto alla presentazione per iniziativa parlamentare di una legge che egli intendeva di proporre, io ho risposto che il ministro non si opponeva nè punto nè poco, ma che riservava il suo giudizio sulla legge stessa allorchè ne avesse conosciuti i termini, perchè sarebbe stata cosa avventata da parte mia l'accettare o respingere una legge senza conoscerne il contenuto.

**COMIN.** Io prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro e mi regolerò in conseguenza.

**LOVITO, relatore.** Colla petizione 11,414 Tommaso Bocchini, del comune di Torino del Sangro, espone alla Camera, come essendo proprietario della terza parte di un molino ad acqua nell'agro del suddetto comune, egli è stato tassato di lire 18 62 per la ricchezza mobile, di lire 500 per concorso al prestito nazionale e di lire 247 90 per imposta fondiaria sul molino medesimo.

Il totale di questi carichi, che risulta da un documento ufficiale del sindaco di quel comune, ascende a lire 766 62, il reddito di quel molino non ascende alla metà di quei carichi, e ciò il signor Tommaso Bocchini appoggia colla copia di un istromento che egli unisce a questa petizione, e da cui risulta che la terza parte del molino è concessa in fitto per lire 170.

In vista di questi carichi, dice il Bocchini essere stato impossibilitato a pagare, dichiarando nello stesso tempo non aver potuto nè vendere, nè ipotecare questa parte della sua proprietà per trarne tanto da pagare le imposte, e conchiude con una di quelle risoluzioni che hanno dello straordinario la sua petizione; egli conchiude senz'altro, sia a nome proprio che degli altri eredi Bocchini, « pregando la Camera dei deputati di interporre i suoi buoni uffici presso il Governo perchè accetti in dono la sua terza parte del molino, desiderando di spogliarsi per sempre di uno stabile da cui non possono ritrarre neppure la metà di quello che gli si domanda in contribuzioni. »

La risoluzione, a dire il vero, è abbastanza grave perchè non avesse dovuto richiamare tutta l'attenzione della Commissione.

E la Commissione ha considerato che, per quanto riguarda l'imposta sugli stabili, la fondiaria è stabilita dalla legge 14 luglio 1864; per quello che riguarda la

ricchezza mobile, la tassa è stabilita da altra legge analoga della medesima data; per ciò che concerne il prestito nazionale dei 350 milioni, esso è stabilito altresì dal decreto 28 luglio 1866, decreto il quale, per quanto sia metafisico in taluni suoi articoli, e per quanto poi scendendo alla realtà troppo dolorosa della riscossione abbia potuto produrre delle anomalie e delle risoluzioni così arrischiate come quella a cui è divenuto il signor Tommaso Bocchini; pur tuttavolta i termini fatali stabiliti da codeste leggi e decreti per chi si reputi essere stato ingiustamente gravato sono trascorsi per tutti, e sono scorsi ancora per il signor Tommaso Bocchini, il quale non ha potuto sventuratamente nè vendere nè ipotecare nè cavare altrimenti danaro da questo suo stabile, ed è venuto nella risoluzione di cederlo in dono allo Stato.

Tuttavolta l'atto di cui si parla nella petizione del Bocchini, che unicamente come a rimostranza di dolore si è diretto alla Camera perchè *interponesse i suoi buoni uffici onde alleviare il suo stato miserabile*, ha un significato che noi non dobbiamo disconoscere, affinché non sia rotto quell'anello di congiunzione che tra i contribuenti ed i rappresentanti loro deve pur sempre esistere. Noi abbiamo creduto d'interpretare anche i sentimenti della Camera, proponendo l'invio di questa petizione al Ministero, acciocchè vegga se non sia il caso di far qualche cosa in favore del signor Bocchini, non foss'altro che per condonare la multa stabilita nell'articolo 20 di questo decreto. Esso dice che sulle rate non pagate tra otto giorni dalla scadenza è dovuto l'interesse del 10 per cento; venuta la scadenza, e dopo un mese, il titolo sarà venduto a danno del possessore senz'altro avviso. Ma vi è un'altra cosa ancora nella petizione alquanto dolorosa per la risoluzione a cui è venuto il petente. Egli ha fatto il raffronto tra le imposizioni che per quelle tre ragioni sono state poste sopra il molino di sua proprietà, e quelle che gravitano sopra un altro molino (poichè, come dice il petente, sono due soli i molini esistenti in quel territorio) appartenente ai signori Bucci e Mariotti; e da questo confronto apparisce come il molino dei signori Bucci e Mariotti, consolidato dal tempo e dalla pratica di più numerosi avventori, è stato tassato in lire 551 28, mentre il molino del petente è gravato di lire 766 62; di guisa che vi sarebbe una differenza di 200 e più lire a carico del molino Bocchini, il quale pare che si trovi in condizioni peggiori.

Ora l'invio di questa petizione al ministro delle finanze ha ancora per oggetto di sapere se gli agenti delle tasse abbiano sempre e rigorosamente applicato la legge, per modo da non produrre queste ineguaglianze così visibili, così palpabili, collo svantaggio che un peggiore trattamento sia stato fatto a coloro i quali si trovano in peggiori condizioni contributive.

Per queste sole ragioni, la vostra Commissione, interpretando il sentimento della Camera, ha cre-

duto di proporre l'invio di questa petizione al ministro.

**MASSARI GIUSEPPE.** Bramerei conoscere dalla cortesia dell'onorevole relatore se il petente, prima di ricorrere alla Camera, si sia rivolto all'autorità esecutiva; perchè, in caso che la risposta dell'onorevole relatore non fosse affermativa, io mi permetterei di pregare la Camera a voler passare all'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Questa mia proposta io la motivo specialmente sopra le parole sulle quali si è fermata anche l'attenzione dell'onorevole relatore, vale a dire che la Camera sia un intermedio naturale tra il potere esecutivo e gli elettori. Se noi stabiliamo questo precedente, apriamo la via a delle recriminazioni, a delle rimostranze senza fine; la Camera diventerebbe un Consesso in cui si discuterebbero dei piati individuali.

Io prego la Camera a meditare a quali conseguenze si andrebbe incontro, qualora si adottassero le conclusioni proposte dalla Commissione.

Desidererei quindi di sapere se il petente si sia già rivolto al potere esecutivo; perchè, ove ciò fosse avvenuto, sarebbe ben naturale che, non avendo ottenuto giustizia, a senso suo, dal potere esecutivo, si rivolgesse alla Camera perchè prendesse qualche provvedimento. Se il petente poi non si è rivolto prima al potere esecutivo, allora io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

**LOVITO, relatore.** Dall'animo pietoso dell'onorevole Massari non attendeva le osservazioni che ha svolte, se egli non fosse caduto in equivoco, forse per una esposizione poco felice che io ho fatta delle cose asserite in questa petizione.

Io ho detto che il signor Tommaso Bocchini si è rivolto alla Camera per esternare la grande differenza che vi esisteva tra la quota d'imposta addossata a lui e quella attribuita ad altro contribuente che trovasi in condizioni migliori; per far marcare alla Camera come nell'applicazione di certe leggi vi può essere il caso che si rinunci alla proprietà, piuttosto che poterne pagare i tributi; che, interpretando il senso non la parola della petizione, noi eravamo venuti alla conclusione d'inviarla al Ministero; che, se si fosse voluto stare alla lettera, è chiaro che ogni contribuente in condizioni identiche può risolversi a questo passo straordinario anche senza rivolgersi alla Camera.

Ma io faceva ancora notare alla Camera che vi è un decreto sul prestito forzato il quale contempla il caso di mancato pagamento a tempo stabilito, e alla quale mancanza il decreto medesimo stabilisce delle multe; e siccome l'insolvibilità del Bocchini è abbastanza provata pel contributo, è inutile provarla ancora per la multa, di guisa che questa petizione potrebbe avere, se non altro, il significato di intercedere presso il ministro delle finanze sul condono delle multe per il mancato pagamento.

Per quanto riguarda poi alla domanda dell'onorevole Massari, intesa a conoscere se il Bocchini si era rivolto, oppure no, agli agenti delle tasse, egli dichiara di aver reclamato già da tempo e di averlo fatto inutilmente.

Ecco le ragioni per cui non mi parrebbe opportuno che su questa petizione venisse adottato l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti...

**MASSARI G.** Signor presidente, sebbene me ne dolga, debbo insistere per l'ordine del giorno puro e semplice.

**LA PORTA.** Io non so comprendere l'ostinazione dell'onorevole Massari, dopo le conclusioni molto esplicite dell'onorevole Lovito.

L'onorevole Massari domandò se questo petente aveva prima esauriti i suoi reclami presso il Ministero. Il relatore rispose che li aveva esauriti inutilmente...

**MASSARI G.** Presso l'agente delle tasse.

**LA PORTA.** Il relatore dice: inviamo questa petizione al ministro perchè esamini di che si tratta; è un contribuente che paga il doppio di quello che gli rende un immobile, e ne ha una terza parte. Se lo avesse per intero, questo contribuente demolirebbe il molino; ma siccome non ne ha che una terza parte, esso non ha mezzi di sfuggire a quest'imposta, superiore ai frutti che ricava dalla sua proprietà.

Io vorrei che la Camera vedesse se vi è modo di rimediare a questo doloroso stato di cose.

Non credo possa esservi petizione che più di questa meriti di essere inviata al Ministero; nè so per qual ragione l'onorevole Massari voglia opporsi a questo invio. Ne lascio la spiegazione alla sua coscienza.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Massari.

**MASSARI G.** Mi perdoni l'onorevole La Porta; io non ho che la ragione di equità e giustizia. Io non bramo che la Camera si venga ad occupare di faccende, le quali direttamente non la riguardano, e mi preoccupo molto, come ho già avuto l'onore di dire testè, del precedente che si viene a stabilire, perchè il caso di questo disgraziato, a cui individualmente vorrei poter fare tutto il bene possibile, si può rinnovare per altri, ed allora io domando che cosa faremo noi, quando avremo stabilito questo precedente.

Io non faccio questioni; la Camera giudicherà; però persisto nel proporre l'ordine del giorno puro e semplice, perchè mi pare il più conveniente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Merizzi.

**MERIZZI.** Nella tornata di ieri mi sono permesso di difendere il diritto che ha il cittadino di ricorrere alla Camera senza bisogno di rivolgersi prima al potere esecutivo; dopo la tornata ho creduto di dover rileggere lo Statuto onde vedere se per caso avessi errato in quest'opinione, ma debbo di nuovo confermare quello che ho detto. Lo Statuto ammette nel cittadino il di-

ritto di ricorrere alla suprema autorità del Parlamento, quand'anche non sia prima ricorso al potere esecutivo; il cittadino può in un dato caso ricorrere direttamente a questa sorgente suprema dell'autorità senza bisogno di percorrere la via del ricorso amministrativo.

Credo quindi di protestare contro l'opinione espressa che abbia a decretarsi l'ordine del giorno sopra una petizione solo perchè non siano state percorse prima tutte le vie amministrative.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti prima di tutto l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Massari.

(È rigettato.)

Pongo ai voti le conclusioni proposte dal relatore.

(Sono approvate.)

Invito l'onorevole Celestino Bianchi a presentare una relazione.

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**BIANCHI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge col quale si convalida il reale decreto 4 novembre 1866, che dichiara le provincie di Venezia e di Mantova formare parte integrante del regno d'Italia. (V. Stampato n° 36-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà inviata alla stampa, e quindi distribuita.

L'onorevole Civinini ha inviato questa domanda al banco della Presidenza:

« Il sottoscritto deputato desidera domandare al signor ministro delle finanze alcuni schiarimenti intorno alla legge sulla contabilità dello Stato ed a quella per la riscossione delle imposte. »

Siccome il ministro delle finanze non è presente, questa domanda gli sarà comunicata in una prossima seduta.

Il Ministero e la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo alla costituzione del Banco di Sicilia non hanno potuto ancora mettersi di accordo, e mi hanno avvertito che non potrebbero neppure domani sottoporre questo progetto alla discussione.

Quindi si terrà seduta domani l'altro all'ora consueta.

L'adunanza è sciolta a ore 5 20.

#### Ordine del giorno per la tornata di giovedì:

1° Verificazione di poteri;

2° Interpellanza del deputato Damiani relativamente alla esecuzione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 7 luglio 1866 per la soppressione delle corporazioni religiose.

Discussione del progetto di legge:

3° Convalidazione del decreto 4 novembre 1866, numero 3300, col quale le provincie di Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d'Italia.